



**Disposizioni regionali di attuazione del DM 20 marzo 2008, n. 1205 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)” relativamente alle misure contemplate dall’asse 2 e dall’asse 4 come definite all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1975/06.**

### **Premessa e metodo di lavoro del presente allegato**

Il presente allegato elabora, per alcune tipologie di azioni, la metodologia di calcolo delle riduzioni/ esclusioni per violazioni degli impegni previsti dalle misure in oggetto.

Il metodo si articola sostanzialmente nei passaggi seguenti:

1. Fase preliminare:
  - Individuazione degli impegni e del loro livello di disaggregazione;
  - Individuazione della tipologia di controllo da applicare;
  - Correlazione con gli impegni di *baseline* e con l’obiettivo/gli obiettivi della misura.
2. Elaborazione degli indici di verifica e dei conseguenti livelli di violazione per indicatore.

Segue l’illustrazioni dei passaggi citati.

### **Individuazione della lista di impegni ed ulteriori passaggi preparatori.**

- a) In questa fase iniziale, il primo lavoro è costituito dall’estrapolazione di tutti i possibili impegni contenuti nel contratto di adesione alla misura. Essi sono stati estrapolati dal Programma e dall’Avviso pubblico emanato per l’adesione dei beneficiari;
- b) Successivamente, è stato individuato per ciascuno di essi il relativo livello di disaggregazione, inteso come livello minimo di applicazione omogenea dell’impegno citato. Tale livello potrà essere individuato nella misura, nell’operazione <sup>1</sup>, nel gruppo di coltura o, in ultima analisi, nella singola coltura oggetto d’impegno; un criterio guida per poter scendere al livello di gruppo di colture o singola coltura è che vi sia una differenziazione dell’importo del premio erogato per le citate categorie di SOI <sup>2</sup>. Tuttavia ciò non costituisce una condizione sufficiente, poiché occorre anche che l’impegno oggetto d’esame sia afferente soltanto a un gruppo di colture o eventualmente ad una singola coltura, anziché all’intera operazione;
- c) Per ciascun impegno, inoltre, occorrerà valutare se la sua inadempienza si configura come condizione di non ammissibilità o se si applica una riduzione graduale dell’importo erogabile, fino eventualmente all’esclusione totale del beneficiario dal pagamento, in casi particolarmente gravi;
- d) oltre a questo, sarebbe opportuno stabilire se la verifica dell’impegno sarà effettuata in via documentale, oppure *speditiva* <sup>3</sup>;
- e) L’ulteriore fase è costituita dall’individuazione, per ciascun impegno, degli impegni pertinenti di condizionalità: un buon punto di partenza è rappresentato dalla lista di impegni di *baseline* utilizzati per la giustificazione del premio associato all’operazione;
- f) la successiva fase è costituita dall’individuazione degli obiettivi pertinenti con ciascun impegno previsto dalla misura/ azione oggetto d’esame.

Nel raggruppare gli impegni è stata generalmente seguita la regola che tutti gli impegni afferenti allo stesso gruppo abbiano lo stesso livello di disaggregazione, affinché, in caso di inadempienza, si possa individuare univocamente il

<sup>1</sup> D’ora in avanti si userà operazione come sinonimo di azione, ossia sottomisura

<sup>2</sup> SOI = superficie oggetto d’impegno

<sup>3</sup> Controllo speditivo = controllo in campo

montante a cui applicare la percentuale di riduzione. Ciò vuol dire che, se due impegni sono stati imputati rispettivamente alla misura e all'operazione, non potranno far parte dello stesso gruppo; un'altra possibilità potrebbe essere quella di scegliere come montante unico quello di importo più elevato, onde evitare una sottostima della riduzione.

### **Elaborazione degli indici di verifica**

Nell'elaborare gli indici di verifica si è tenuto conto della metodologia e della terminologia seguita nell'elaborare gli analoghi indici della Circolare Agea di condizionalità per l'anno 2007, n. ACIU.2007.517 del 6 luglio 2007. Nella circolare, infatti, è stata applicata la metodologia di cui agli articoli 66 e 67 del regolamento CE n. 796/04, ai quali rimanda l'articolo 23 del regolamento CE n. 1975/06.

E' stata prestata una adeguata attenzione affinché il numero complessivo di parametri di valutazione presi in considerazione non sia eccessivamente elevato. Tenendo conto che il regolamento prevede già un'elevata articolazione del calcolo dell'infrazione, con la previsione degli indicatori di Gravità, Entità e Durata, sono stati generalmente elaborati non più di 2 – 3 griglie per ciascuno degli indicatori citati, pur nel rispetto del principio che tutti gli impegni siano sottoposti al controllo.

**MISURA 211****INDENNITA' A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE**

Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 3 del DM 20/3/08				Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione	Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Obiettivo di misura/ azione direttamente collegato all'impegno
	Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura			
Allevare bestiame bovino, ovicaprino, equino, per la cui alimentazione utilizzino, per un periodo minimo di 3 mesi all'anno, le superfici per cui viene richiesta l'indennità.		X			Esclusione. Art. 11 e 12 reg CE 1975/2006.	S	Garantire un utilizzo continuato delle superfici agricole
Proseguimento dell'attività agricola in zona montana e. per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità		X			Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	D	Favorire la permanenza della popolazione rurale;
Rispetto della condizionalità		X			Riduzione /esclusione . Art 65 e seg. Reg CE 796/2004	S	Contribuire alla tutela dell'ambiente alla conservazione dello spazio naturale alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili;
Rispettare i carichi minimi di bestiame per Ha di superficie ammessa a contributo		X			Riduzione. Art. 11 e 12 reg CE 1975/2006	S	Mantenere e promuovere metodi di produzione agricola rispettosi dell'ambiente
Pascolo: obbligo di pascolamento nel periodo oggetto d'impegno; Prato: obbligo di esecuzione di almeno uno sfalcio all'anno;			X		Riduzione Art. 11 e 12 reg CE 1975/2006	S	Garantire un utilizzo continuato delle superfici agricole

mantenimento SAT > 51% in montagna. per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità		X			Riduzione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	D	Favorire la permanenza della popolazione rurale;
--	--	---	--	--	---	---	--

### Impegni che comportano riduzioni del contributo

#### 1. Rispetto carico minimo di bestiame per ettaro di superficie ammessa a contributo (SOI)

- 0,5 U.B.A. per ettaro per le superfici in zona montana ricadenti nei comuni a ridotta capacità foraggera di cui alla D.G.R. n. 943 del 19 aprile 2002;
- 1 UBA per ettaro per le superfici in zona montana ricadenti negli altri comuni.

Entità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo complesso.

Parametro di valutazione:

E' commisurato alla riduzione accertata del carico di bestiame espressa in percentuale rispetto al carico minimo obbligatorio

Gravità dell'infrazione

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'importo dell'aiuto.

Parametri di valutazione:

- domande di minore peso finanziario in cui la mancata o ritardata realizzazione non comprometterebbe significativamente il rispetto del piano finanziario del PSR
- domande di medio peso finanziario in cui la mancata o ritardata realizzazione potrebbe compromettere significativamente il rispetto del piano finanziario del PSR
- domande di elevato peso finanziario in cui la mancata o ritardata realizzazione potrebbe comprometterebbe gravemente il rispetto del piano finanziario del PSR

Durata dell'infrazione: è in funzione della permanenza degli effetti delle inadempienze sulla SOI

Classe di violazione	Entità (% riduzione UBA)	Gravità (importo domanda €)	Durata
Bassa 1	< 10%	< 2500	-
Media 3	$10 \leq x \leq 20$	$2500 \leq X < 10.000$	Di norma
Alta 5	> 20	$\geq 10.000$	Violazione contestuale di impegni di condizionalità

*2. Mantenimento del requisito della prevalenza della superficie agricola aziendale totale in zona montana. montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità*

Entità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo complesso.

Parametro di valutazione

E' commisurata alla riduzione accertata della SAT espressa in percentuale rispetto alla SAT minima obbligatoria in zona montana.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'importo dell'aiuto.

Parametri di valutazione:

- domande di minore peso finanziario in cui la mancata o ritardata realizzazione non comprometterebbe significativamente il rispetto del piano finanziario del PSR
- domande di medio peso finanziario in cui la mancata o ritardata realizzazione potrebbe compromettere significativamente il rispetto del piano finanziario del PSR
- domande di elevato peso finanziario in cui la mancata o ritardata realizzazione potrebbe comprometterebbe gravemente il rispetto del piano finanziario del PSR

Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli anni che mancano al termine del periodo di impegno.

	Entità (% riduzione della SAT)	gravità	Durata dell'infrazione
Bassa 1	10%	< 2500	$1 \leq \text{anno}$
Media 3	$10 \leq x \leq 20\%$	$2500 \leq X < 10.000$	$1 < \text{anno} \leq 4$
Alta 5	> 20%	$\geq 10.000$	> 4 anni

*3. Rispetto delle seguenti prescrizioni per le superfici a premio destinate a pascolo e prato:*

- *pascolo: obbligo di pascolamento nel periodo oggetto d'impegno;*
- *prato: obbligo di esecuzione di almeno uno sfalcio all'anno;*

**Entità dell'infrazione:** . il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo complesso.

Parametro di valutazione

E' commisurata alla percentuale della SOI destinata a prato e pascolo sulla quale non sono stati rispettati gli impegni

**Gravità dell'infrazione:** è in funzione dell'importo del contributo relativo alle SOI dichiarate a prato e pascolo indicate in domanda

Parametri di valutazione:

- domande di minore peso finanziario in cui la mancata o ritardata realizzazione non comprometterebbe significativamente il rispetto del piano finanziario del PSR
- domande di medio peso finanziario in cui la mancata o ritardata realizzazione potrebbe compromettere significativamente il rispetto del piano finanziario del PSR
- domande di elevato peso finanziario in cui la mancata o ritardata realizzazione potrebbe comprometterebbe gravemente il rispetto del piano finanziario del PSR

**Durata dell'infrazione:** è in funzione della permanenza degli effetti delle inadempienze sulla SOI dichiarate a prato e pascolo indicate in domanda

	Entità (% SOI prato e pascolo)	Gravità (€)	Durata
Bassa 1	<5	< 2500	-
Media 3	$5 \leq x \leq 20$	$2500 \leq X < 10.000$	Di norma
Alta 5	> 20	$\geq 10.000$	Violazione contestuale di impegni di condizionalità

*4. Utilizzo di metodi di coltivazione compatibili con la salvaguardia ambientale e dello spazio naturale e rispettose del benessere e della salute degli animali, secondo quanto definito dai vigenti provvedimenti regionali relativi alla condizionalità che recepiscono le relative norme nazionali.*

Riduzioni

La riduzione degli aiuti, è graduata in funzione dei seguenti indici di verifica previsti dall'art. 41 del Reg. (CE) 796/2004 :

- **portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **gravità** dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- **durata** di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il riferimento per l'applicazione delle riduzioni è il manuale operativo dei controlli di condizionalità elaborato da AVEPA

La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili è l'importo complessivo dell'aiuto relativo all'operazione considerata misura.

#### CALCOLO DELLE RIDUZIONI

Si procede alla somma dei valori e si calcola la media aritmetica.

La media ottenuta viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	5%
$3,00 \leq x < 4,00$	25%
$x \geq 4,00$	50%

Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a Carico dei montanti riferiti alla coltura, al gruppo di colture, all'operazione o alla misura eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 24 del regolamento (CE) 1975/06.

**INDIVIDUZIONE E DISAGGREGAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLE MISURE 213 E 214**

MISURA/SOTTOMISURA : 213 - INDENNITÀ NATURA 2000 RELATIVA AI TERRENI AGRICOLI

Requisiti di ammissibilità / Impegni	Impegni rilevanti ai fini del calcolo del premio	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 3 del DM 20/3/08				Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	IMPEGNO PERTINENT E DI CONDIZIONALITÀ/REQUISITI MINIMI	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno
		Misura	Operazione <sup>4</sup>	Gruppo di coltura <sup>5</sup>	Coltura				
Presentazione domanda di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio 2008		X				Riduzione - art. 7 reg. CE 1975/06 e art. 21 del reg. 796/04	d		
Attuazione di sfalci regolari tradizionali tardivi, a partire da 15 giugno di ogni anno individuando, se necessario, le parcelle da sottoporre a sfalcio a rotazione;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 13			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Obiettivo prioritario: Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico.

<sup>4</sup> Sinonimo di azione, ossia sottomisura.<sup>5</sup> A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) 796/04 sono considerate un gruppo di colture "le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto".

Obbligo di sfalcio dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno.				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Obiettivo prioritario: Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico.
Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 13			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	D/S Riscontro sulla base della documentazione contabile o tramite analisi sui prodotti e sul terreno di utilizzo di prodotti fitosanitari.		Obiettivo specifico 2.2 - Tutelare la risorsa suolo dai principali fenomeni di degradazione.
Obbligo di sfalcio con mezzi recanti impatto minimo sulla compattazione del suolo, asportando il foraggio sfalciato;				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Obiettivo specifico 2.2 - Tutelare la risorsa suolo dai principali fenomeni di degradazione.
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	D/S Riscontro tramite analisi sul terreno o tramite incroci amministrativi sulla documentazione di utilizzo e spandimento di utilizzo di fanghi e residui non tossici e nocivi.		Obiettivo specifico 2.2 - Tutelare la risorsa suolo dai principali fenomeni di degradazione.

Divieto di utilizzo di fertilizzanti di sintesi chimica.	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 13			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno  D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione fiscale		Obiettivo specifico 2.2 - Tutelare la risorsa suolo dai principali fenomeni di degradazione.
--	--------------------------------------	--	--	---	--	--	---	--	--

**MISURA/SOTTOMISURA : 214/A PAGAMENTI AGROAMBIENTALI – SOTTOMISURA CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE TAMPONE, SIEPI E BOSCHETTI****AZIONE** : Intervento aziendale volto esclusivamente alla cura e miglioramento delle formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti esistenti**FASCE TAMPONE E SIEPI**

Requisiti di ammissibilità / Impegni	Impegni rilevanti ai fini del calcolo del premio	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 3 del DM 20/3/08				Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ/REQUISITI MINIMI	Obiettivo di misura/ azione direttamente collegato all'impegno
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura				
Presentazione domanda di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio 2008		X				Riduzione - art. 7 reg. CE 1975/06 e art. 21 del reg. 796/04	d		
SOI minima siepi e fasce tampone: 0,25 ha			X			Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		
La siepe e/o fascia tampone dovrà avere “densità colma” secondo lo schema riportato nel bando;				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale
Trinciatura o sfalcio della fascia erbacea solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno);	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 15			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 8 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo Presenza di erba sfalcata o trinciata nel periodo 1/11 al 15/7.		Miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale

<p>Nel caso di necessario infoltimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione;</li> <li>- utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;</li> <li>- adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda;</li> <li>- utilizzo di materiale pacciamante;</li> </ul>				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	<p>S: controllo in campo su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conformità delle specie arboree/arbustive utilizzate in caso di rinfoltimento.</li> <li>- Utilizzo di materiale vegetale non corredato da Cartellino del Produttore e/o del Passaporto delle piante;</li> <li>- preparazione del terreno, con evidente assenza di lavorazione e di rottura della crosta superficiale, al fine di agevolare lo sviluppo dei soggetti piantati.</li> <li>- utilizzo di materiale pacciamante in caso di impianto per rinfoltimento</li> </ul>		Miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale
Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 15			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 8 del DM 20/03/08</b>	Riscontro sulla base della documentazione contabile o tramite analisi sui prodotti e sul terreno di utilizzo di prodotti fitosanitari.		Miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale

Le specie presenti nelle fasce tampone, siepi e boschetti interessati dall'impegno dovranno appartenere all'elenco in allegato K al presente bando. L'insistenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti su tali superfici oggetto d'impegno.				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo Verifica della composizione floristica		Miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale
La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 15			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo Assenza di inerbimento .		Miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale
Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose; Decespugliamento di specie arbustive invadenti;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 15			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo sulla presenza di : <ul style="list-style-type: none"> <li>• infestanti erbacee e lianose;</li> <li>• specie arbustive invadenti.</li> </ul>		Riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici

Riceppatura di ceppaie invecchiate;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 15			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	<p>S: controllo in campo sulla mancata effettuazione delle operazioni rifinitura del taglio della ceppaia, con conseguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ristagno dell'acqua sulla superficie afferente al colletto della ceppaia.</li> <li>• mancata remissione, durante la stagione vegetativa, di nuovi polloni robusti.</li> </ul>		Riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici
<p>Le formazioni monofilari di fasce tampone e siepi, ai fini del riconoscimento del contributo della presente misura, sono costituite da :</p> <p>i. Una fascia arborea/arbustiva considerata per convezione di larghezza pari a m 1;</p> <p>ii. Una fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita, interposta tra la fascia arborea/arbustiva e l'appezzamento coltivato, di larghezza pari a m 5;</p>				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	<p>S: controllo in campo.</p> <p>D: controllo tramite utilizzo di ortofoto</p> <p>Nelle formazioni monofilari: ampiezza della fascia arborea/arbustiva + fascia erbacea di rispetto inferiore a 6 m.</p>		Riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici

<p>Le formazioni plurifilari di fasce tampone e siepi, ai fini del riconoscimento del contributo della presente misura, sono costituite da :</p> <p>i. Due o più formazioni lineari arboreo/arbustive, ciascuna considerata per convezione di larghezza pari a m 1;</p> <p>ii. Una o più di fasce erbacee di rispetto, costantemente inerbite, interposte tra le fasce arboree/arbustive di cui al punto precedente, ciascuna di larghezza non inferiore m 2, ferma restando la larghezza ulteriore di m 1 occupati da ciascuna delle formazioni arboreo/arbustive che compongono il plurifilare;</p>				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	<p>S: controllo in campo</p> <p>D: controllo tramite utilizzo di ortofoto rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al punto 3.1.1.</p>		<p>Riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici</p>
---	--	--	--	---	--	--	---	--	---

Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e artt. 7 e 8 del DM 20/03/08</b>	Riscontro tramite analisi sul terreno o tramite incroci amministrativi sulla documentazione di utilizzo e spandimento di utilizzo di fanghi e residui non tossici e nocivi.	ATTO A3 DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENT E, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZA ZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA  REQUISITO MINIMO AGGIUNTIVO IN MATERIA DI FERTILIZZANTI CONTENENTI FOSFORO	Riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici
Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive;				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo.  Il divieto di taglio a raso viene inteso come taglio su tutta la formazione arborea/arbustiva. Pertanto, non vengono considerate in tale fattispecie, le operazioni di riceppatura attuate sui singoli soggetti a ceppaia.		Riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici

Divieto di utilizzo di fertilizzanti di sintesi chimica.				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e artt. 7 e 8 del DM 20/03/08</b>	S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno  D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione fiscale	REQUISITO MINIMO AGGIUNTIVO IN MATERIA DI FERTILIZZANTI CONTENENTI AZOTO	Riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici
I criteri di gestione (tagli) devono assicurare le seguenti condizioni, fatti salvi i tagli necessari per motivi di pubblica incolumità, sanitari o patologici: i.Copertura arborea stabile; ii.Agevolazione della rinnovazione naturale delle specie arboreo/arbustive presenti; iii.Buona distribuzione della luminosità;				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo  Assenza di condizioni di buona luminosità interfilare e di adeguato sviluppo fisiologico dei soggetti arborei/arbustivi.		Riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici

**BOSCHETTI**

Requisiti di ammissibilità / Impegni	Impegni rilevanti ai fini del calcolo del premio	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 3 del DM 20/3/08				Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALI TÀ/REQUISITI MINIMI	Obiettivi di misura/azione direttamente collegati all'impegno
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura				

Presentazione domanda di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio 2008		X				Riduzione - art. 7 reg. CE 1975/06 e art. 21 del reg. 796/04	d		
SOI minima boschetti: 0,05 ha			X			Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		
La densità dovrà risultare colma: le chiome dello strato arboreo dovranno essere reciprocamente a contatto ovvero, qualora tale condizione non sussista, le distanze tra il piede non potranno superare metri 4 per i soggetti a ceppaia e arbusti, metri 8 per i soggetti ad alto fusto. Qualora i suddetti criteri non siano rispettati, la densità potrà essere adeguata mediante opportuni interventi di rinfoltimento;				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo rispetto alle caratteristiche di densità colma dell'impianto.		Miglioramento della capacità di fissazione della CO <sub>2</sub> atmosferica e del suo immagazzinamento nel suolo.
I soggetti arborei ed arbustivi presenti nel boschetto devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbimento permanente corrispondente almeno alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno.				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo sulla fascia di rispetto non coltivata		Miglioramento della capacità di fissazione della CO <sub>2</sub> atmosferica e del suo immagazzinamento nel suolo.

I criteri di gestione (tagli) devono assicurare le seguenti condizioni, fatti salvi i tagli necessari per motivi di pubblica incolumità, sanitari o patologici:				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo condizioni buona luminosità e rinnovamento naturale dei soggetti arborei.		Miglioramento della capacità di fissazione della CO <sub>2</sub> atmosferica e del suo immagazzinamento nel suolo.
<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Copertura arborea stabile;</li> <li>ii. Agevolazione della rinnovazione naturale delle specie arboreo/arbustive presenti;</li> <li>iii. Buona distribuzione della luminosità;</li> </ul>									
Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 15			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	Riscontro sulla base della documentazione contabile o tramite analisi sui prodotti e sul terreno di utilizzo di prodotti fitosanitari.		Miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale

<p>Nel caso di necessario infoltimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione;</li> <li>- utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;</li> <li>- adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda;</li> <li>- utilizzo di materiale pacciamante;</li> </ul>				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	<p>S: controllo in campo sul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conformità delle specie arboree/arbustive utilizzate in caso di rinfoltimento.</li> <li>- Utilizzo di materiale vegetale non corredato da Cartellino del Produttore e/o del Passaporto delle piante;</li> <li>- preparazione del terreno, con evidente assenza di lavorazione e di rottura della crosta superficiale, al fine di agevolare lo sviluppo dei soggetti piantati.</li> <li>- utilizzo di materiale pacciamante in caso di impianto per rinfoltimento</li> </ul>		Miglioramento del grado di biodiversità del territori o rurale
<p>Abbattimento di soggetti arborei morti in piedi o deperienti; il 10% delle suddette piante dovrà essere mantenuto in loco per fini naturalistici;</p>				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	<p>S: controllo in campo sulla presenza di soggetti morti o deperienti</p>		Miglioramento del grado di biodiversità del territori o rurale

Trinciatura o sfalcio della superficie inerbita solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno);	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 16			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo sulla presenza di erba sfalciata o trinciata in periodi non compatibili con la riproduzione della fauna		Miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale
La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 16			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e artt. 8 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo sull'inerbimento costante nella fascia erbacea		Miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e artt. 7 e 8 del DM 20/03/08</b>	D/S Riscontro tramite analisi sul terreno o tramite incroci amministrativi sulla documentazione di utilizzo e spandimento di utilizzo di fanghi e residui non tossici e nocivi.	ATTO A3 DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA  REQUISITO MINIMO AGGIUNTIVO IN MATERIA DI FERTILIZZANTI CONTENENTI FOSFORO	Riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosforici

Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive;				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo. Il divieto di taglio a raso viene inteso come taglio su tutta la formazione arborea/arbustiva. Pertanto, non vengono considerate in tale fattispecie, le operazioni di riceppatura attuate sui singoli soggetti a ceppaia.		Riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici
Divieto di utilizzo di fertilizzanti di sintesi chimica.				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e artt. 7 e 8 del DM 20/03/08</b>	S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione fiscale	REQUISITO MINIMO AGGIUNTIVO IN MATERIA DI FERTILIZZANTI CONTENENTI AZOTO	Riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici

La potatura deve essere regolamentata in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari ed i boschetti, al fine di assicurarne adeguata continuità territoriale sulla superficie oggetto di impegno.	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 16			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici
--	--------------------------------------	--	--	---	--	--	-----------------------	--	--

## MISURA/SOTTOMISURA : 214/B PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEI SUOLI

Requisiti di ammissibilità / Impegni	Impegni rilevanti ai fini del calcolo del premio	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 3 del DM 20/3/08				Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ/REQUISITI MINIMI	Obiettivo di misura/ azione direttamente collegato all'impegno
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura				
Presentazione domanda di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio 2008		X				Riduzione - art. 7 reg. CE 1975/06 e art. 21 del reg. 796/04	D		
Obbligo di assoggettare ad impegno l'intera superficie aziendale elegibile a premio			X			Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	D		
Superficie minima (SAU) ≥1 ha;			X			Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	D		
Impossibilità di adesione alla misura da parte delle aziende agricole ad indirizzo non zootecnico che hanno dato disponibilità all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici sulle proprie superfici aziendali mediante atto di assenso, di cui all'allegato H della Dgr 2439 del 7 agosto 2007 e successive modifiche e integrazioni						Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	D: controllo documentale tramite incrocio dei dati della Comunicazione/P UA trasmessi alla provincia di competenza		Riduzione degli apporti di azoto e fosforo di origine chimica ai terreni agricoli nelle aziende ad indirizzo prevalentemente seminativo, tramite l'utilizzo della sostanza organica in alternativa all'uso sistematico dei concimi chimici.

Impiego di letami o materiali assimilati, così come classificati all'articolo 2, comma 1, lettera e) dell'allegato A alla DGR n. 7 agosto 2006, n. 2495, e successive modifiche ed integrazioni;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 17		X			<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	D: controllo fattura acquisto che ne indica la provenienza e la produzione		Tutela delle risorse naturali e della prevenzione dal rischio di erosione dei terreni di pianura e collina attraverso il miglioramento delle caratteristiche dei suoli agricoli
Nei terreni investiti a seminativo deve essere previsto l'interramento del letame;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 17		X			<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo sull'interramento del letame		Tutela delle risorse naturali e della prevenzione dal rischio di erosione dei terreni di pianura e collina attraverso il miglioramento delle caratteristiche dei suoli agricoli
Comunicazione preventiva dell'avvio delle operazioni di spandimento ad Avepa, secondo modalità stabilite dal Manuale delle Procedure;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 17		X			<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	D. Mancata comunicazione preventiva dell'avvio delle operazioni di spandimento ad Avepa.		Tutela delle risorse naturali e della prevenzione dal rischio di erosione dei terreni di pianura e collina attraverso il miglioramento delle caratteristiche dei suoli agricoli

<p>Sulla superficie oggetto di impegno è prevista una rotazione minima di ingresso, relativamente alle colture seminatrici, che riguarda tutti gli appezzamenti oggetto di aiuto nel quinquennio. Per ogni anno di impegno:</p> <p>i. La coltivazione di leguminose non dovrà superare il 50% della superficie ad impegno;</p> <p>ii. Nell'arco del quinquennio d'impegno, il numero delle colture in rotazione sulla superficie aziendale dovrà essere almeno pari a 2. Dall'obbligo di rotazione sono escluse le superfici a prato permanente;</p> <p>iii. Il beneficiario dovrà elencare, anche in forma aggregata, le colture in rotazione, e le relative estensioni.</p>			X			<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	<p>S: controllo in campo sulle colture effettivamente inserite nella rotazione</p> <p>D: controllo tramite l'incrocio dei dati inseriti in domanda di premio unico ed ortofoto</p>		<p>Tutela delle risorse naturali e della prevenzione dal rischio di erosione dei terreni di pianura e collina attraverso il miglioramento delle caratteristiche dei suoli agricoli</p>
<p>I letami o materiali assimilati devono provenire da aziende zootecniche che hanno provveduto ad effettuare corretti trattamenti di maturazione e stoccaggio previsti dalla DGR medesima, che ha recepito i criteri generali del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006.</p>			X			<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	<p>D: controllo tramite analisi dati della comunicazione redatta dalla ditta beneficiaria.</p>		<p>Riduzione degli apporti di azoto e fosforo di origine chimica ai terreni agricoli nelle aziende ad indirizzo prevalentemente seminativo, tramite l'utilizzo della sostanza organica in alternativa all'uso sistematico dei concimi chimici.</p>

L'azienda beneficiaria dovrà documentare l'acquisizione del materiale organico utilizzato attraverso la conservazione delle fatture di acquisto, che verranno integrate, qualora i beneficiari risultino esonerati dalla presentazione della Comunicazione, da documento di trasporto [ai sensi del decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 33/2008], o documento di rilascio del materiale palabile [ai sensi dell'allegato C alla DGR 2439/07].	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 17		X			<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	D: controllo sulla conservazione delle fatture di acquisto o Documento di trasporto, o documento di rilascio del materiale palabile.		Riduzione degli apporti di azoto e fosforo di origine chimica ai terreni agricoli nelle aziende ad indirizzo prevalentemente seminativo, tramite l'utilizzo della sostanza organica in alternativa all'uso sistematico dei concimi chimici.
Nell'arco del quinquennio di impegno dovrà essere apportata, per ettaro e per anno, una quantità media di letame o materiale assimilato pari a: i. Zone Vulnerabili ai nitrati: 30 tonnellate e, in ogni caso, una quantità di letame o materiale assimilato corrispondente a non più di 120 kg di azoto al campo. ii. Zone Non Vulnerabili ai nitrati: 57,5 tonnellate e, in ogni caso, una quantità di letame o di materiale assimilato pari a non più di 230 kg di azoto al campo.			X			<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e artt. 7 e 8 del DM 20/03/08</b>	S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno  D: controllo tramite analisi incrociate sulla comunicazione effettuata dall'azienda beneficiaria	ATTO A4 DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE	Riduzione degli apporti di azoto e fosforo di origine chimica ai terreni agricoli nelle aziende ad indirizzo prevalentemente seminativo, tramite l'utilizzo della sostanza organica in alternativa all'uso sistematico dei concimi chimici.

Nel tragitto dall'azienda di provenienza, i materiali utilizzati verranno accompagnati dalla necessaria documentazione di trasporto, di cui all'articolo 20, comma 1, del DM 7/4/2006.			X			<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno  D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione prodotta dall'azienda beneficiaria		Riduzione degli apporti di azoto e fosforo di origine chimica ai terreni agricoli nelle aziende ad indirizzo prevalentemente seminativo, tramite l'utilizzo della sostanza organica in alternativa all'uso sistematico dei concimi chimici.
La ditta richiedente dovrà redigere la Comunicazione Semplificata o Completa secondo le modalità previste dalla normativa attuativa del DM 7.4.2006 in vigore, dalla quale è possibile desumere la quantità complessiva di azoto di origine zootecnica distribuito come letame o materiale assimilato. Nei casi previsti dalle disposizioni regionali in ragione del quantitativo utilizzato, è obbligatoria la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, Semplificato o Completo.	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 17		X			<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	D: controllo Mancata redazione della Comunicazione Semplificata o Completa nei casi previsti, o mancata redazione del PUA, attraverso controllo incrociato su altre banche dati e software nitati.		Riduzione degli apporti di azoto e fosforo di origine chimica ai terreni agricoli nelle aziende ad indirizzo prevalentemente seminativo, tramite l'utilizzo della sostanza organica in alternativa all'uso sistematico dei concimi chimici.

Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);			X			<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e artt. 7 e 8 del DM 20/03/08</b>	<p>S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno</p> <p>D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione fiscale</p>	<p>ATTO A3 DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA</p> <p>REQUISITO MINIMO AGGIUNTIVO IN MATERIA DI FERTILIZZANTI CONTENENTI FOSFORO</p>	Riduzione degli apporti di azoto e fosforo di origine chimica ai terreni agricoli nelle aziende ad indirizzo prevalentemente seminativo, tramite l'utilizzo della sostanza organica in alternativa all'uso sistematico dei concimi chimici.
Divieto di impiego di concimi di sintesi chimica;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 17		X			<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	<p>S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno</p> <p>D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione fiscale</p>		Riduzione degli apporti di azoto e fosforo di origine chimica ai terreni agricoli nelle aziende ad indirizzo prevalentemente seminativo, tramite l'utilizzo della sostanza organica in alternativa all'uso sistematico dei concimi chimici.

<p>Il beneficiario dovrà conservare, per tutta la durata dell'impegno:</p> <p>i. Comunicazione Semplificata o Completa e/o PUA Semplificato o Completo che il beneficiario dovrà presentare presso gli uffici della Provincia secondo le modalità definite dalla DGR n. 2495 del 07 agosto 2006, così come integrata e modificata dalla DGR n. 2439 del 7 agosto 2007, e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>ii. La documentazione di trasporto e le fatture d'acquisto del materiale palabile impiegato. Tale vincolo motiva l'impossibilità di adesione alla misura da parte delle aziende agricole ad indirizzo non zootecnico che hanno dato disponibilità all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici sulle proprie superfici aziendali mediante atto di assenso, di cui all'allegato H della Dgr 2439 del 7 agosto 2007 e successive modifiche e integrazioni.</p>			X			<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e artt. 7 e 8 del DM 20/03/08</b>	D: controllo documentale sulla Comunicazione/P UA e sulla documentazione di trasporto	ATTO A4 DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE	Riduzione degli apporti di azoto e fosforo di origine chimica ai terreni agricoli nelle aziende ad indirizzo prevalentemente seminativo, tramite l'utilizzo della sostanza organica in alternativa all'uso sistematico dei concimi chimici.
--	--	--	---	--	--	---	---	--	---

**MISURA/SOTTOMISURA : 214/C AGRICOLTURA BIOLOGICA – AZIONE 1 “INTRODUZIONE DELLE TECNICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA”**

Requisiti di ammissibilità / Impegni	Impegni rilevanti ai fini del calcolo del premio	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 3 del DM 20/3/08				Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Impegno pertinente di condizionalità	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura				
Presentazione domanda di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio 2008		X				Riduzione - art. 7 reg. CE 1975/06 e art. 21 del reg. 796/04	d		
Presentazione prima notifica di produzione con metodo biologico dopo il 06/02/2007			X			Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		
Possesso attestato idoneità aziendale entro la data del 31 agosto 2008			X			Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		
Obbligo di assoggettare l'intera UTE al sistema di controllo e certificazione			X			Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		
Superficie minima (SAU) ≥1 ha;			X			Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		

Sono ammesse a finanziamento le colture foraggere (ivi compresi i prati e i pascoli) solo se utilizzate nell'ambito della medesima azienda agricola per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica (con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha)				X		Esclusione limitatamente alle superfici non provviste di UBA corrispondenti – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d: controllo incrociato sulla documentazione allegata alla domanda (notifica di attività con metodo biologico e programma annuale di produzione)		
Gli appezzamenti saranno oggetto di un periodo di conversione secondo quanto previsto dal Reg. CE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 18				X	Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d: controllo sull'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo entro il 31/8. S: verificare che gli impegni di cui ai successivi tre punti vengano rispettati anche negli appezzamenti in conversione.		Biodiversità e salvaguardia di habitat ad alto pregio naturalistico; tutela risorse idriche

Uso di prodotti fitosanitari previsti dal Reg.2092/91 e s.s.m.i	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 18				X	<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e artt. 7 e 8 del DM 20/03/08</b>	Riscontro sulla base della documentazione contabile o tramite analisi sui prodotti e sul terreno di utilizzo di prodotti fitosanitari.	VERIFICA FUNZIONALE DELL'ATTREZZATURA PER L'IRRORAZIONE  ATTO DIRETTIVA B9 91/414/CEE CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	Tutela risorse idriche
Uso di fertilizzanti previsti dal Reg.2092/91 e s.s.m.i	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 18				X	<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno  D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione fiscale		Tutela risorse idriche
Le sementi e i materiali di propagazione devono essere prodotti con metodi biologici, fatte salve eventuali deroghe.	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 18				X	<b>Art. 18 del re. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo sui registri aziendali e di magazzino		Biodiversità e salvaguardia di habitat ad alto pregio naturalistico
Soppressione delle indicazioni sul metodo biologico di cui alla circolare MIPA n. 9990519 del 25.03.1999, paragrafo 4.1	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 18				X	<b>Art. 18 del re. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08,</b>	d: controllo sull'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo entro il 31/8.		Biodiversità e salvaguardia di habitat ad alto pregio naturalistico; tutela risorse idriche

Sospensione della certificazione di cui alla circolare MIPA n. 9990519 del 25.03.1999, paragrafo 4.2a					X	Esclusione – <b>art. 7, del DM 20/03/08</b>	d: controllo sull'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo entro il 31/8.		Biodiversità e salvaguardia di habitat ad alto pregio naturalistico; tutela risorse idriche
Esclusione dell'operatore di cui alla circolare MIPA n. 9990519 del 25.03.1999, paragrafo 4.2b	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 18	X				<b>Esclusione-Art. 18 del reg. 1975/06 e art. 15, comma 2, del DM 20/03/08</b>	d: controllo sull'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo entro il 31/8.		Biodiversità e salvaguardia di habitat ad alto pregio naturalistico; tutela risorse idriche

**MISURA/SOTTOMISURA : 214/C AGRICOLTURA BIOLOGICA – AZIONE 2 “MANTENIMENTO DELLE TECNICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA”**

Requisiti di ammissibilità / Impegni	Impegni rilevanti ai fini del calcolo del premio	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 3 del DM 20/3/08				Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione	Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Impegno pertinente di condizionalità	Obiettivo di misura/ azione direttamente collegato all'impegno
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura				
Presentazione domanda di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio 2008		X				Riduzione - art. 7 reg. CE 1975/06 e art. 21 del reg. 796/04	d		
Obbligo di assoggettare l'intera UTE al sistema di controllo e certificazione				X		Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		
Superficie minima (SAU) ≥1 ha;				X		Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		

Sono ammesse a finanziamento le colture foraggere (ivi compresi i prati e i pascoli) solo se utilizzate nell'ambito della medesima azienda agricola per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica (con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha)				X		Esclusione limitatamente alle superfici non provviste di UBA corrispondenti – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d: controllo incrociato sulla documentazione e allegata alla domanda (notifica di attività con metodo biologico e programma annuale di produzione)		
Uso di prodotti fitosanitari previsti dal Reg.2092/91 e s.s.m.i	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 18				X	<b>Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 8 del DM 20/03/08</b>	Riscontro sulla base della documentazione e contabile o tramite analisi sui prodotti e sul terreno di utilizzo di prodotti fitosanitari.	VERIFICA FUNZIONALE DELL'ATTREZZATURA PER L'IRRORAZIONE  ATTO B9 DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	Tutela risorse idriche
Uso di fertilizzanti previsti dal Reg.2092/91 e s.s.m.i	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 18				X	<b>Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 8 del DM 20/03/08</b>	S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno  D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione e fiscale		Tutela risorse idriche

Le sementi e i materiali di propagazione devono essere prodotti con metodi biologici, fatte salve eventuali deroghe.	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 18				X	<b>Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo sui registri aziendali e di magazzino		Biodiversità e salvaguardia di habitat ad alto pregio naturalistico
Soppressione delle indicazioni sul metodo biologico di cui alla circolare MIPA n. 9990519 del 25.03.1999, paragrafo 4.1	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 18				X	<b>Art. 18 del re. 1975/06 e artt. 7 del DM 20/03/08,</b>	d: controllo sull'attestazione e rilasciata dall'organismo di controllo entro il 31/8.		Biodiversità e salvaguardia di habitat ad alto pregio naturalistico ; tutela risorse idriche
Sospensione della certificazione di cui alla circolare MIPA n. 9990519 del 25.03.1999, paragrafo 4.2a					X	<b>Esclusione –art. 7, del DM 20/03/08</b>	d: controllo sull'attestazione e rilasciata dall'organismo di controllo entro il 31/8.		
Esclusione dell'operatore di cui alla circolare MIPA n. 9990519 del 25.03.1999, paragrafo 4.2b		X				<b>Esclusione-Art. 18 del reg. 1975/06 e art. 15, comma 2, del DM 20/03/08</b>	d: controllo sull'attestazione e rilasciata dall'organismo di controllo entro il 31/8.		Biodiversità e salvaguardia di habitat ad alto pregio naturalistico ; tutela risorse idriche

**MISURA/SOTTOMISURA : 214/D PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - TUTELA HABITAT SEMINATURALI E BIODIVERSITA'**1. **AZIONE 1** : Mantenimento di biotopi e zone umide;

Requisiti di ammissibilità / Impegni	Impegni rilevanti ai fini del calcolo del premio	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 3 del DM 20/3/08				Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALI TÀ/REQUISITI MINIMI	Obiettivo di misura/ azione direttamente collegato all'impegno
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura				
Presentazione domanda di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio 2008		X				Riduzione - art. 7 reg. CE 1975/06 e art. 21 del reg. 796/04	d		Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;
Superficie minima (SOI) $\geq 0,2$ ha; SOI massima = 10% della SAU aziendale			X			Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;

Mantenimento di un adeguato livello idrico (salvo a causa di siccità perdurante), ossia impedire il prosciugamento dell'area, dall'inizio di novembre al 30 giugno di ogni anno al fine di garantire un'azione efficace all'alimentazione e alla riproduzione della fauna selvatica.				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo sul livello idrico dell'area oggetto di impegno.		Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;
Divieto di derivazione dell'acqua necessaria al mantenimento dell'area umida tramite emungimento da falda;				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;
Mantenimento di profondità diversificate nelle zone umide, idonee al permanere dei tipi di vegetazione esistenti e della fauna associata;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 23			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;
Cura e manutenzione delle eventuali arginature naturali che delimitano l'area umida;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 23			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;
Divieto di sbancamento;				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;

Divieto di immissione nella superficie oggetto d'intervento di specie vegetali alloctone, al fine di salvaguardare le specie vegetali spontanee presenti;				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;
Regolamentazione della frequentazione e dell'accesso pedonale con divieto di accesso nei periodi di riproduzione delle specie.				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;
Effettuazione, nei prati umidi, di almeno uno sfalcio annuale, con asportazione dell'erba sfalciata.	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 23			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;
Divieto di abbattimento di uccelli ittiofagi, ancorché causanti danni all'itticoltura.				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo sulla presenza di uccelli ittiofagi abbattuti all'interno della superficie oggetto d'impegno		Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;

Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 23			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno  D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione fiscale		Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e artt. 7 e 8 del DM 20/03/08</b>	S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno  D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione fiscale	ATTO A3 DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA	Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;

Non possono essere ammessi al godimento di benefici i progetti che si sviluppano all'interno di superfici coltivate afferenti ad aziende faunistico venatorie, laddove impegni simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012).			X			Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	D: controllo documentale sul piano presentato presso la provincia competente		Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

**AZIONE 2 :** Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica;

a. Colture a perdere

Requisiti di ammissibilità / Impegni	Impegni rilevanti ai fini del calcolo del premio	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 3 del DM 20/3/08				Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo: d = documentale ; s = speditivo	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ/REQUISITI MINIMI	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura				
Presentazione domanda di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio 2008		X				Riduzione - art. 7 reg. CE 1975/06 e art. 21 del reg. 796/04	d		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva;

Superficie minima (SOI) $\geq$ 0,2 ha; SOI massima = 10% della SAU aziendale			X			Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva
Semina primaverile di colture che devono rimanere in campo sino al 15/3 dell'anno successivo;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 23			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva

Colture attuabili: mais, mais consociato con una o più delle seguenti specie : girasole, sorgo, saggina, miglio, panico. La consociazione può essere realizzata anche per fasce monospecifiche, della larghezza massima di 10 m. La presenza del mais non può essere inferiore al 50% della superficie interessata. È consigliata la semina di Lolium perenne (loietto) nell'interfilare del mais. Consociazioni diverse dovranno essere giustificate tecnicamente;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 23			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva
Le colture a perdere possono essere realizzate, oltre che sull'intero appezzamento, anche in fasce della larghezza minima di 10 m, marginali agli appezzamenti;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 23			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva

Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno  D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione fiscale		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e artt. 7 e 8 del DM 20/03/08</b>	S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno  D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione fiscale	ATTO A3 DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA	Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva

Non possono essere ammessi al godimento di benefici i progetti che si sviluppano all'interno di superfici coltivate afferenti ad aziende faunistico venatorie, laddove impegni simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012).				X		Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	D: controllo documentale sul piano presentato presso la provincia competente		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

b. *bordi dei campi*

Requisiti di ammissibilità / Impegni	Impegni rilevanti ai fini del calcolo del premio	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 3 del DM 20/3/08				Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ/REQUISITI MINIMI	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura				
Presentazione domanda di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio 2008		X				Riduzione - art. 7 reg. CE 1975/06 e art. 21 del reg. 796/04	d		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva;

Superficie minima (SOI) $\geq 0,2$ ha; SOI massima = 10% della SAU aziendale			X			Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva
Realizzazione di fasce erbacee della larghezza compresa tra 5 e 10 m, derivanti da vegetazione spontanea;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 23			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva

Divieto di semina di essenze prative alloctone;				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva
Trinciatura della bordura per parcelle, e comunque solo una volta l'anno e in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 23			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva

Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno  D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione e fiscale		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e artt. 7 e 8 del DM 20/03/08</b>	S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno  D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione e fiscale	ATTO A3 DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA	Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva

Non possono essere ammessi al godimento di benefici i progetti che si sviluppano all'interno di superfici coltivate afferenti ad aziende faunistico venatorie, laddove impegni simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012).			X				D: controllo documentale sul piano presentato presso la provincia competente		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

c. conversione limitate superfici a prato

Requisiti di ammissibilità / Impegni	Impegni rilevanti ai fini del calcolo del premio	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 3 del DM 20/3/08				Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZION ALITÀ/REQUISITI MINIMI	Obiettivo di misura/ azione direttamente collegato all'impegno
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura				
Presentazione domanda di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio 2008		X				Riduzione - art. 7 reg. CE 1975/06 e art. 21 del reg. 796/04	d		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva;

Superficie minima (SOI) $\geq 0,2$ ha; SOI massima = 10% della SAU aziendale				X		Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva
Semina di un miscuglio polifita di specie di lunga D., utilizzando essenze prative o fiorume di prati stabili locali;	Allegato 2 al PSR 2007- 2013. Pag. 23			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva

Sfalcio del prato in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 23			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva
Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti, - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente -, da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 23			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva

La conversione a prato deve essere realizzata entro il 15 maggio del primo anno di impegno;				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva
Le superfici oggetto d'impegno non possono essere adibite al transito e alla sosta di qualsiasi mezzo.				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva

Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 23			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno  D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione e fiscale		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno  D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione e fiscale	ATTO A3 DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA	Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva

Non possono essere ammessi al godimento di benefici i progetti che si sviluppano all'interno di superfici coltivate afferenti ad aziende faunistico venatorie, laddove impegni simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012).			X			Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	D: controllo documentale sul piano presentato presso la provincia competente		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

**MISURA/SOTTOMISURA : 214/E PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - PRATI STABILI, PASCOLI E PRATI-PASCOLI****AZIONI :**

1. *Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura);*
2. *Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (pianura, collina e montagna);*

Requisiti di ammissibilità / Impegni	Impegni rilevanti ai fini del calcolo del premio	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 3 del DM 20/3/08				Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione	Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	IMPEGNO PERTINENT E DI CONDIZION ALITÀ/REQ UISITI MINIMI	Obiettivo di misura/ azione direttamente collegato all'impegno
		Misura	Operazio ne	Gruppo di coltura	Coltura				
Presentazione domanda di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio 2008	Allegato 2 al PSR 2007- 2013. Pag. 26	X				Riduzione - art. 7 reg. CE 1975/06 e art. 21 del reg. 796/04	d		
SOI minima = 1 ha			X			Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		
superfici a “prato permanente”, ai sensi dell’art. 2, punto 2 del Reg. CE 796/04.				X		Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		
Pascoli e prati pascoli Carico minimo di bestiame= 0,2 uba/ha				X		Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		

Nelle zone classificate di montagna e collina (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio successivamente alla data del 15 giugno di ogni anno d'impegno;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 26			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo su presenza di erba sfalcata in periodi antecedenti al 15 giugno.		Mantenimento della biodiversità botanica e faunistica legata alle tecniche dello sfalcio, e soprattutto nell'ambiente alpino, al pascolamento nelle praterie di alta quota ;
Nelle zone classificate di pianura (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio successivamente alla data del 31 maggio di ogni anno d'impegno;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 26			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo su presenza di erba sfalcata in periodi antecedenti al 31 maggio.		Mantenimento della biodiversità botanica e faunistica legata alle tecniche dello sfalcio, e soprattutto nell'ambiente alpino, al pascolamento nelle praterie di alta quota ;

Dovrà essere assicurato un numero minimo di sfalci pari a 2 per ciascun anno di impegno; in caso di fenomeni climatici eccezionali a scala regionale (es. siccità), è facoltà dell'Amministrazione regionale ridurre il numero minimo di sfalci annui a uno.	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 26			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e artt. 7 e 8 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo sulla tipologia e fittezza	<b>NORMA 4.1 PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE</b>	Protezione dai fenomeni di degrado del suolo, quali erosione e dissesto idrogeologico;
L'erba sfalciata deve essere asportata;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 26			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo su presenza di erba sfalciata non asportata sulla superficie oggetto d'impegno.		Protezione dai fenomeni di degrado del suolo, quali erosione e dissesto idrogeologico

Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente - da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 26			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo sulla piante arbustive infestanti		Protezione dai fenomeni di degrado del suolo, quali erosione e dissesto idrogeologico
--	--------------------------------------	--	--	---	--	--	---	--	---

<p>Nel caso in cui la ditta richiedente effettui fertilizzazione organica sulla superficie a prato permanente oggetto di impegno, la medesima dovrà avvenire nei limiti massimi di apporto di azoto pari 170 kg/ha anno, inteso come distribuzione media sulla superficie aziendale oggetto di impegno. In tal caso, il beneficiario dovrà conservare copia delle fatture di acquisto, dei documenti di trasporto o della comunicazione di utilizzo agronomico trasmessa in provincia, al fine di dimostrare il rispetto di tale vincolo.</p>				X		<p><b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b></p>	<p>D: controllo delle fatture di acquisto, dei documenti di trasporto o della comunicazione e di utilizzo agronomico trasmessa in provincia;</p>		<p>Tutela della qualità delle acque superficiali e profonde attraverso l'azione fitodepuratrice e delle piante erbacee, dovuta all'imposizione e di limiti massimi di apporto di azoto ai prati permanenti e il divieto di impiego di diserbanti, fitofarmaci e concimi di sintesi chimica</p>
---	--	--	--	---	--	---	--	--	--

Esclusivamente nel caso dei prati irrigui di pianura e collina, adozione del “piano di gestione” predisposto da Avepa.	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 26			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	D: Mancata adozione del “piano di gestione”.		Tutela della qualità delle acque superficiali e profonde attraverso l’azione fitodepuratrice e delle piante erbacee, dovuta all’imposizione e di limiti massimi di apporto di azoto ai prati permanenti e il divieto di impiego di diserbanti, fitofarmaci e concimi di sintesi chimica
--	--------------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	---

Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	Riscontro tramite analisi sul terreno o tramite incroci amministrativi sulla documentazione di utilizzo e spandimento di utilizzo di fanghi e residui non tossici e nocivi.	ATTO A3 DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNE NTE LA PROTEZION E DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA	Mantenimento della biodiversità botanica e faunistica legata alle tecniche dello sfalcio, e soprattutto nell'ambiente alpino, al pascolamento nelle praterie di alta quota ;
--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 28			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	<p>S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno</p> <p>D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione fiscale</p>	<p>VERIFICA FUNZIONALE DELL'ATTRIBUZIONE PER L'IRRORAZIONE</p> <p>ATTO B9 DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI</p>	Mantenimento della biodiversità botanica e faunistica legata alle tecniche dello sfalcio, e soprattutto nell'ambiente alpino, al pascolamento nelle praterie di alta quota ;
---	--------------------------------------	--	--	---	--	--	--	---	--

3. *Mantenimento di pascoli e prati pascoli (montagna).*

**OBIETTIVO DI MISURA/ AZIONE DIRETTAMENTE COLLEGATO ALL'IMPEGNO:** Protezione dai fenomeni di degrado del suolo, quali erosione e dissesto idrogeologico;

Requisiti di ammissibilità / Impegni	Impegni rilevanti ai fini del calcolo del premio	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 3 del DM 20/3/08				Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo: d = documentale ; s = speditivo	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ/REQUISITI MINIMI	Obiettivo di misura/ azione direttamente collegato all'impegno
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura				
Presentazione domanda di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio 2008		X				Riduzione - art. 7 reg. CE 1975/06 e art. 21 del reg. 796/04	d		
SOI minima = 1 ha				X		Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		
superfici a “pascolo permanente”, ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Reg. CE 796/04.				X		Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d		
Pascoli e prati pascoli Carico minimo di bestiame= 0,2 uba/ha				X		Esclusione – art. 11 e 12 del reg. 1975/06	d	NORMA 4.1 PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE	
Sulle superfici dichiarate a prato-pascolo è fatto obbligo all'esecuzione di almeno uno sfalcio annuo;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 28			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo sulla consistenza e lo stato dell'inerbimento,		Protezione dai fenomeni di degrado del suolo, quali erosione e dissesto idrogeologico

Al fine di evitare il sovrapascolamento, sulle superfici dichiarate a pascolo e prato-pascolo è fatto obbligo di assicurare : i. Il pascolamento, razionalizzando i carichi, almeno per un periodo di monticazione non inferiore a 2 mesi; ii. un razionale sfruttamento del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine, oppure alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddividendola per aree omogenee, eventualmente avvalendosi di recinzioni dislocate appositamente nell'area oggetto di impegno;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 28			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		Protezione dai fenomeni di degrado del suolo, quali erosione e dissesto idrogeologico
Miglioramento agronomico del pascolo con attenzione, fra l'altro : Al rinnovo del cotico erboso; Allo spietramento; A ridurre accumuli eccessivi di deiezioni in aree di pascolo a microclima favorevole	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 28			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno  D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione fiscale		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva

Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 28			X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno  D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione fiscale		Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);				X		<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	Riscontro tramite analisi sul terreno o tramite incroci amministrativi sulla documentazione di utilizzo e spandimento di utilizzo di fanghi e residui non tossici e nocivi.	ATTO A3 DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA	Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva

**MISURA/SOTTOMISURA : 214/G PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLE RISORSA IDRICA**  
**AZIONE : Conversione dei seminativi a prato.**

Requisiti di ammissibilità / Impegni	Impegni rilevanti ai fini del calcolo del premio	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 3 del DM 20/3/08				Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	IMPEGNO PERTINENT E DI CONDIZION ALITÀ/REQUISITI MINIMI	Obiettivo di misura/ azione direttamente collegato all'impegno
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura				
Presentazione domanda di aiuto/pagamento entro la data del 15 maggio 2008		X				Riduzione - art. 7 reg. CE 1975/06 e art. 21 del reg. 796/04	d		

Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 31		X			<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e artt. 7 e 8 del DM 20/03/08</b>	<p>S: controllo attraverso analisi chimiche dei prodotti e del terreno</p> <p>D: controllo tramite analisi incrociate sulla documentazione fiscale</p>	<p>VERIFICA FUNZIONAL E DELL'ATTR EZZATURA PER L'IRRORAZI ONE</p> <p>ATTO B9 DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNE NTE L'IMMISSIO NE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI</p>	tutela della qualità dell'acqua, con particolare riferimento al consumo umano, mediante l'eliminazione degli agrofarmaci e dei fertilizzanti organici e di sintesi chimica
---	--------------------------------------	--	---	--	--	---	--	---	--

Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);			X			<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e artt. 7 e 8 del DM 20/03/08</b>	Riscontro tramite analisi sul terreno o tramite incroci amministrativi sulla documentazione di utilizzo e spandimento di utilizzo di fanghi e residui non tossici e nocivi.	ATTO A3 DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNE NTE LA PROTEZION E DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA	tutela della qualità dell'acqua, con particolare riferimento al consumo umano, mediante l'eliminazione degli agrofarmaci e dei fertilizzanti organici e di sintesi chimica
--	--	--	---	--	--	---	---	--	--

<p>Semina di miscuglio polifita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo di miscugli costituiti da 4-5 specie con caratteristiche complementari, impiegando graminacee in percentuale maggiore (ad esempio, Lolium perenne, Festuca rubra, F. ovina e Poa pratensis) e piccole percentuali di leguminose (ad esempio, Trifolium repens);</li> <li>- Utilizzo di un corretto quantitativo di semente ai fini della riconversione a prato, stimato non meno di 50 kg/ha di semente. Conservazione, per tutto il periodo di impegno, delle fatture d'acquisto della semente e dei cartellini indicanti la composizione del miscuglio;</li> </ul>	Allegato 2 al PSR 2007-2013. Pag. 31		X			<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		preservare durante tutto l'arco dell'anno la copertura del suolo attraverso l'aumento della superficie investita a prato e della copertura invernale delle superfici coltivate, in relazione alla loro naturale capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali e di falda
Effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno;			X			<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo D: controllo tramite confronto su ortofoto		preservare durante tutto l'arco dell'anno la copertura del suolo attraverso l'aumento della superficie investita a prato e della copertura invernale delle superfici coltivate, in relazione alla loro naturale capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali e di falda

Le superfici oggetto d'impegno non possono essere adibite al transito e alla sosta di qualsiasi mezzo.			X			<b>Art. 18 del Reg. 1975/06 e art. 7 del DM 20/03/08</b>	S: controllo in campo		preservare durante tutto l'arco dell'anno la copertura del suolo attraverso l'aumento della superficie investita a prato e della copertura invernale delle superfici coltivate, in relazione alla loro naturale capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali e di falda
--	--	--	---	--	--	--	-----------------------	--	---

**Appendice****Approfondimento in merito ai “Requisiti minimi”**

Secondo quanto disposto al punto 5.3.2.1, dell’Allegato II del Reg.(CE) 1974/2006, per quanto concerne la misura 214“Pagamenti agroambientali” va osservato il rispetto , oltre che dei Criteri di condizionalità che incidono sull’attuazione di più misure di sviluppo rurale, dei Requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e relativi all’uso di prodotti fitosanitari .

Di seguito si riportano le tipologie di requisiti minimi, a cui sono state collegate le tabelle relative a portata, gravità e durata, necessarie al calcolo della riduzione complessiva in seguito a riscontro di violazioni a tali vincoli.

**Requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti**

Come viene precisato dal punto 5.3.2.1, dell’Allegato II del Reg.(CE) 1974/2006, “tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati...”.

Pertanto, all’interno dei requisiti minimi, dovrà essere richiamato il rispetto, anche per le zone non vulnerabili, del Codice di Buona Pratica Agricola sui nitrati (CBPA, approvato con il DM 19 aprile 1999) ed al decreto interministeriale 7 aprile 2006, così come recepito dalla Dgr 2495/06.

Le norme citate, infatti, rappresentano già dei requisiti obbligatori di condizionalità a norma dell’Atto A4 , limitatamente alle zone vulnerabili (ZVN).

**PORTATA**

<b>CLASSE DI VIOLAZIONE</b>	<b>Indicatore: PORTATA</b>
Bassa	non rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola per una superficie inferiore 5% della superficie oggetto di impegno, purché non superiore a 2 ettari;
Media	non rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola per una superficie uguale o superiore al 5% e inferiore al 10% della superficie oggetto di impegno, purché non superiore a 2 ettari;
Alta	non rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola per una superficie uguale o superiore al 10% della superficie oggetto di impegno o comunque maggiore o uguale a 2 ettari

**GRAVITÀ**

<b>CLASSE DI VIOLAZIONE</b>	<b>Indicatore: GRAVITÀ</b>
Bassa	Superficie oggetto d’impegno in Zona Vulnerabile ai Nitrati di origine agricola < 10% della SOI complessiva oppure Superficie oggetto d’impegno completamente ricadente in Zona non Vulnerabile ai Nitrati di origine agricola
Media	10% della SOI complessiva <= Superficie oggetto d’impegno in Zona Vulnerabile ai Nitrati di origine agricola < 30% della SOI complessiva
Alta	30% della SOI complessiva <= Superficie oggetto d’impegno in Zona Vulnerabile ai Nitrati di origine agricola

**DURATA**

<b>CLASSE DI VIOLAZIONE</b>	<b>Indicatore: DURATA</b>
Bassa	Mancato rispetto accertato entro il penultimo anno dell’impegno
Media	Mancato rispetto accertato entro il terzo anno dell’impegno
Alta	Mancato rispetto accertato entro il secondo anno dell’impegno

**Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo**

Pur non essendo state dettate delle disposizioni specifiche sul tema dell'utilizzo di fertilizzanti contenenti fosforo in ambito agricolo, vengono applicate le indicazioni derivanti da provvedimenti di carattere generale, alcuni dei quali sono già contenuti in specifici Atti di condizionalità:

- articolo 30, commi 3 e 4, Decreto interministeriale 7 aprile 2006 (Atto A4 Condizionalità);
- decreto legislativo n. 99/92 (Atto A3 condizionalità) sulla disciplina di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione in agricoltura (tenori massimi in fosforo);

**PORTATA**

<b>CLASSE DI VIOLAZIONE</b>	<b>Indicatore: PORTATA</b>
Bassa	Segnalazione effettuata da parte dell'autorità competente in merito alla violazione delle prescrizioni inerenti la concentrazione di fosforo in forma assimilabile negli effluenti di cui al DM 7/4/06 o nei fanghi di cui al d.lgs n. 99/92, per una superficie inferiore 5% della superficie oggetto di impegno, purché non superiore a 2 ettari;
Media	Segnalazione effettuata da parte dell'autorità competente in merito alla violazione delle prescrizioni inerenti la concentrazione di fosforo in forma assimilabile negli effluenti di cui al DM 7/4/06 o nei fanghi di cui al d.lgs n. 99/92, per una superficie uguale o superiore al 5% e inferiore al 10% della superficie oggetto di impegno, purché non superiore a 2 ettari;
Alta	Segnalazione effettuata da parte dell'autorità competente in merito alla violazione delle prescrizioni inerenti la concentrazione di fosforo in forma assimilabile negli effluenti di cui al DM 7/4/06 o nei fanghi di cui al d.lgs n. 99/92, per una superficie uguale o superiore al 10% della superficie soggetta a vincolo o uguale o superiore a 2 ettari ;

**GRAVITÀ**

<b>CLASSE DI VIOLAZIONE</b>	<b>Indicatore: GRAVITÀ</b>
Bassa	Superficie oggetto d'impegno in ZVN < 10% della SOI complessiva
Media	10% della SOI complessiva <= Superficie oggetto d'impegno in ZVN < 30% della SOI complessiva oppure Superficie oggetto d'impegno completamente ricadente in Zona non Vulnerabile ai Nitrati di origine agricola
Alta	30% della SOI complessiva <= Superficie oggetto d'impegno in ZVN

**DURATA**

<b>CLASSE DI VIOLAZIONE</b>	<b>Indicatore: DURATA</b>
Bassa	Mancato rispetto accertato entro il penultimo anno dell'impegno
Media	Mancato rispetto accertato entro il terzo anno dell'impegno
Alta	Mancato rispetto accertato entro il secondo anno dell'impegno

**Requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari**

In base al regolamento (CE) 1974/2006, per quanto attiene ai requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari, va richiamato l'obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione (almeno il rilascio quinquennale di un

attestato emesso da tecnico o struttura specializzata), escludendo comunque da tale campo di applicazione le operazioni di “taratura” delle attrezzature.

#### PORTATA

CLASSE DI VIOLAZIONE	Indicatore: PORTATA
Bassa	Utilizzo dell’attrezzatura per l’irrorazione esclusivamente per la distribuzione di presidi fitosanitari
Media	Utilizzo dell’attrezzatura per l’irrorazione esclusivamente per la distribuzione di erbicidi
Alta	Utilizzo dell’attrezzatura per l’irrorazione per la distribuzione di erbicidi e di presidi fitosanitari

#### GRAVITÀ

CLASSE DI VIOLAZIONE	Indicatore: GRAVITÀ
Bassa	Incompletezza dell’attestato emesso da tecnico o struttura specializzata
Media	Errori formali dell’attestato emesso da tecnico o struttura specializzata
Alta	Assenza di attestato emesso da tecnico o struttura specializzata

#### DURATA

CLASSE DI VIOLAZIONE	Indicatore: DURATA
Bassa	Mancato rispetto accertato entro il penultimo anno dell’impegno
Media	Mancato rispetto accertato entro il terzo anno dell’impegno
Alta	Mancato rispetto accertato entro il secondo anno dell’impegno

### METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI APPLICATE AGLI IMPEGNI AGROAMBIENTALI

La percentuale di riduzione da applicare al montante derivato dal raggruppamento di cui all’allegato 1, verrà calcolata attraverso la seguente metodologia, secondo le modalità descritte nell’articolo 7 del DM 20/03/08 e nell’allegato 3 al medesimo provvedimento.

Per la misura 213 e per ognuna delle sottomisure afferenti alla misura 214, sono stati individuati i “gruppi di impegni” rispetto ai quali verranno stabiliti gli indicatori di entità, gravità e durata, tenendo altresì conto del livello di disaggregazione effettuata rispetto ad ognuno degli impegni, per Misura, Operazione<sup>6</sup>, Gruppo di coltura<sup>7</sup> o Coltura.

<sup>6</sup> Sinonimo di azione, ossia sottomisura.

<sup>7</sup> A norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) 796/04 sono considerate un gruppo di colture “le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto”.

**MISURA 213****ENTITÀ**

All'interno di ogni "gruppo di impegni", così come sopra definito, il calcolo del parametro "ENTITÀ" è effettuato sulla base della superficie rispetto a cui si è verificata l'infrazione. Qualora si realizzi più di un'infrazione rispetto agli impegni di un "gruppo di impegni", la superficie su cui verrà calcolata l'entità corrisponderà alla superficie più ampia e non alla somma delle superfici su cui sono state registrate le infrazioni.

Pertanto, considerando, ad esempio, le infrazioni del gruppo di impegni afferente alla misura 213 "obiettivo - Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico", sulla base della Superficie Oggetto d'impegno (SOI) in domanda, pari a 10 ha, sono state riscontrate le seguenti superfici di infrazione, rispetto agli impegni in elenco:

IMPEGNI	Superficie su cui si è registrata l'infrazione
Attuazione di sfalci regolari tradizionali tardivi, a partire da 15 giugno di ogni anno individuando, se necessario, le parcelle da sottoporre a sfalcio a rotazione;	1 ha
Obbligo di sfalcio dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno.	3 ha
Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;	NESSUNA VIOLAZIONE

Nel caso riportato, dovrà essere individuata una superficie di infrazione pari a 3 ha, e il parametro ENTITÀ per tale infrazione verrà misurato sulla base dello schema che segue:

CLASSE DI VIOLAZIONE	Indicatore: Entità
Bassa	Violazioni rilevate su operazioni/colture/gruppi di coltura che investono una percentuale inferiore o pari al 10% della SOI
Media	Violazioni rilevate su operazioni/colture/gruppi di coltura che investono una percentuale della SOI superiore al 10% o inferiore 20%
Alta	Violazioni rilevate su colture/ gruppi di coltura che investono una percentuale della SOI superiore o pari al 20%

Pertanto la superficie di violazione indicata nel primo schema corrisponde ad una classe di violazione alta per quanto concerne l'indicatore ENTITÀ.

**GRAVITÀ**

La classe di violazione relativa all'indicatore GRAVITÀ di ognuno dei "gruppi di impegni" all'interno della misura 213, viene stabilito considerando il numero degli impegni violati e la gravità di ognuno di questi.

Di seguito, si riportano le tipologie di impegni violati nell'esempio in oggetto:

IMPEGNI	Rispetto dell'impegno
Attuazione di sfalci regolari tradizionali tardivi, a partire da 15 giugno di ogni anno individuando, se necessario, le parcelle da sottoporre a sfalcio a rotazione;	NO
Obbligo di sfalcio dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno.	NO
Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;	SI

Col parametro GRAVITÀ, viene preso in considerazione il livello attribuito ad ogni singola violazione di impegno nell'ambito dei gruppi di impegni individuati nel capitolo successivo. L'attribuzione della relativa classe di violazione viene determinata attraverso le indicazioni della seguente tabella:

Classe di violazione	Indicatore: GRAVITÀ
Bassa	Violazione di un impegno non classificato come GRAVE
Media	Violazione di un impegno classificato come GRAVE o di due impegni non classificati come GRAVI
Alta	Due possibilità: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione di due o più impegni classificati come GRAVI</li> </ul> Oppure <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione di un impegno classificato come GRAVE e di due o più impegni non classificati come GRAVI</li> </ul>

Nel caso dell'esempio in oggetto, la violazione ha riguardato due impegni non classificati come GRAVI, pertanto la corrispondente classe di violazione è MEDIA.

### DURATA

La durata è un indicatore che viene stabilito sulla base della localizzazione in cui vengono rilevate le infrazioni. In particolare viene dato maggior peso alle infrazioni verificatesi in corrispondenza di habitat prioritari, che peraltro vengono elencati in dettaglio dal bando. Nel caso dell'esempio, entrambe le infrazioni sono state rilevate in corrispondenza di habitat non prioritari

IMPEGNI	Localizzazione infrazione
Attuazione di sfalci regolari tradizionali tardivi, a partire da 15 giugno di ogni anno individuando, se necessario, le parcelle da sottoporre a sfalcio a rotazione;	no habitat prioritario
Obbligo di sfalcio dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno.	no habitat prioritario
Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;	nessuna infrazione

All'indicatore DURATA vengono attribuite delle classi di violazione sulla base delle riscontro, in almeno uno degli impegni, di una localizzazione corrispondente a habitat prioritari:

CLASSE DI VIOLAZIONE	Indicatore: DURATA
Bassa	tutte le infrazioni riscontrate all'interno del gruppo di impegni si localizzano al di fuori di habitat prioritari
Media	una delle infrazioni riscontrate all'interno del gruppo di impegni si localizza in un habitat prioritario.
Alta	Almeno due delle infrazioni riscontrate all'interno del gruppo di impegni si localizza in un habitat prioritario.

Nell'esempio riportato si registra quindi una durata bassa.

Complessivamente, la riduzione da applicare al gruppo in esame è data dalla seguente operazione:

	Entità	Gravità	Durata	Calcolo riduzione per il "gruppo di impegni"
Classe di violazione	Alta	Media	Bassa	$(5+3+1)/3 = 3$ Riduzione pari al <b>25%</b>
Valore attribuito	5	3	1	

L'esempio sopra riportato dovrà essere utilizzato per definire l'importo complessivo delle riduzioni e per l'attuazione delle esclusioni a carico dei montati riferiti a ciascuna misura/operazione/coltura/gruppo di coltura/coltura, eseguendo la sommatoria delle riduzioni individuate per ciascun "gruppo di impegni" violati.

## MISURA 214

### ENTITÀ

Viene considerato un'esempio di riduzioni applicate alla sottomisura 214-a .

All'interno di ogni "gruppo di impegni", così come sopra definito, il calcolo del parametro "ENTITÀ" è effettuato sulla base della superficie rispetto a cui si è verificata l'infrazione. Qualora si realizzi più di un'infrazione rispetto agli impegni di un "gruppo di impegni", la superficie su cui verrà calcolata l'entità corrisponderà alla superficie più ampia e non alla somma delle superfici su cui sono state registrate le infrazioni.

Pertanto, considerando, ad esempio, le infrazioni del gruppo di impegni afferente alla misura 214-A "obiettivo - Miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale", sulla base di una Superficie Oggetto d'impegno (SOI) in domanda pari a 10 ha, sono state riscontrate le seguenti superfici di infrazione, rispetto agli impegni in elenco:

IMPEGNI	Superficie su cui si è registrata l'infrazione
Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;	NESSUNA INFRAZIONE
La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale;	1 ha
Trinciatura o sfalcio della fascia erbacea solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno);	3 ha

La siepe e/o fascia tampone dovrà avere “densità colma” secondo lo schema riportato nel bando;	NESSUNA INFRAZIONE
<p>Nel caso di necessario infoltimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione;</li> <li>- utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;</li> <li>- adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda;</li> </ul> <p>utilizzo di materiale pacciamante;</p>	NESSUNA INFRAZIONE
Le specie presenti nelle fasce tampone, siepi e boschetti interessati dall'impegno dovranno appartenere all'elenco in allegato K al presente bando. L'insistenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti su tali superfici oggetto d'impegno.	NESSUNA INFRAZIONE
<p>I criteri di gestione (tagli) devono assicurare le seguenti condizioni, fatti salvi i tagli necessari per motivi di pubblica incolumità, sanitari o patologici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Copertura arborea stabile;</li> <li>ii. Agevolazione della rinnovazione naturale delle specie arboreo/arbustive presenti;</li> </ul> <p>Buona distribuzione della luminosità;</p>	NESSUNA INFRAZIONE
La siepe e/o fascia tampone dovrà avere “densità colma” secondo lo schema riportato nel bando;	NESSUNA INFRAZIONE

Nel caso riportato, dovrà essere individuata una superficie di infrazione pari a 3 ha, e il parametro ENTITÀ per tale infrazione verrà misurato sulla base dello schema che segue:

CLASSE DI VIOLAZIONE	Indicatore: Entità
Bassa	Violazioni rilevate su operazioni/culture/gruppi di coltura che investono una percentuale inferiore o pari al 10% della SOI
Media	Violazioni rilevate su operazioni/culture/gruppi di coltura che investono una percentuale della SOI superiore al 10% o inferiore 20%
Alta	Violazioni rilevate su colture/ gruppi di coltura che investono una percentuale della SOI superiore o pari al 20%

Pertanto la superficie di violazione indicata nel primo schema corrisponde ad una classe di violazione alta per quanto concerne l'indicatore ENTITÀ.

## GRAVITÀ

La classe di violazione relativa all'indicatore GRAVITÀ di ognuno dei “gruppi di impegni” all'interno di ognuna delle sottomisure afferenti alla misura 214, in questo caso la sottomisura 214-a, viene stabilito considerando il numero degli impegni violati e la gravità di ognuno di questi.

Di seguito, si riportano le tipologie di impegni violati nell'esempio in oggetto:

IMPEGNI	Rispetto dell'impegno
Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;	SI
La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale;	NO
Trinciatura o sfalcio della fascia erbacea solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno);	NO
La siepe e/o fascia tampone dovrà avere "densità colma" secondo lo schema riportato nel bando;	SI
<p>Nel caso di necessario infoltimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione;</li> <li>- utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;</li> <li>- adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda;</li> </ul> <p>utilizzo di materiale pacciamante;</p>	SI
Le specie presenti nelle fasce tampone, siepi e boschetti interessati dall'impegno dovranno appartenere all'elenco in allegato K al presente bando. L'insistenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti su tali superfici oggetto d'impegno.	SI
<p>I criteri di gestione (tagli) devono assicurare le seguenti condizioni, fatti salvi i tagli necessari per motivi di pubblica incolumità, sanitari o patologici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>iii. Copertura arborea stabile;</li> <li>iv. Agevolazione della rinnovazione naturale delle specie arboreo/arbustive presenti;</li> </ul> <p>Buona distribuzione della luminosità;</p>	SI
La siepe e/o fascia tampone dovrà avere "densità colma" secondo lo schema riportato nel bando;	SI

Col parametro GRAVITÀ, viene preso in considerazione il livello attribuito ad ogni singola violazione di impegno nell'ambito dei gruppi di impegni individuati nel capitolo successivo. L'attribuzione della relativa classe di violazione viene determinata attraverso le indicazioni della seguente tabella:

Classe di violazione	Indicatore: GRAVITÀ
Bassa	Violazione di un impegno non classificato come GRAVE
Media	Violazione di un impegno classificato come GRAVE o di due impegni non classificati come GRAVI
Alta	<p>Due possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione di due o più impegni classificati come</li> </ul>

	GRAVI Oppure - Violazione di un impegno classificato come GRAVE e di due o più impegni non classificati come GRAVI
--	--

Nel caso dell'esempio in oggetto, la violazione ha riguardato due impegni non classificati come gravi, pertanto la corrispondente classe di violazione è MEDIA.

### DURATA

La durata è un indicatore che viene stabilito sulla base della numerosità con cui viene ripetuta la medesima infrazione nell'arco del quinquennio all'interno del "gruppo di impegni" considerato.

IMPEGNI	Numero di infrazioni riscontrate nell'arco del quinquennio
Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;	1
La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale;	2

Le ripetizioni determinano pertanto i livelli da applicare all'indicatore DURATA:

CLASSE DI VIOLAZIONE	Indicatore: DURATA
Bassa	Infrazione non ripetuta nel quinquennio (una infrazione)
Media	Infrazione ripetuta due volte nel quinquennio (due infrazioni)
Alta	Infrazione ripetuta più di due volte nel quinquennio (più di due infrazioni)

Nell'esempio riportato si registra quindi una classe di violazione media, relativamente all'indicatore DURATA.

Complessivamente, la riduzione da applicare al gruppo in esame è data dalla seguente operazione:

	Entità	Gravità	Durata	Calcolo riduzione per il "gruppo di impegni"
Classe di violazione	Alta	Media	Media	$(5+3+3)/3 = 3,66$ Riduzione pari al <b>25%</b>
Valore attribuito	5	3	3	

L'esempio sopra riportato dovrà essere utilizzato per definire l'importo complessivo delle riduzioni e per l'attuazione delle esclusioni a carico dei montati riferiti a ciascuna misura/operazione/coltura/gruppo di coltura/coltura, eseguendo la sommatoria delle riduzioni individuate per ciascun "gruppo di impegni" violati.

**GRUPPI DI IMPEGNI RELATIVI ALLE MISURE 213 E 214, CON RELATIVO LIVELLO DI GRAVITÀ****MISURA/SOTTOMISURA : 213 - INDENNITÀ NATURA 2000 RELATIVA AI TERRENI AGRICOLI**

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico.

<b>IMPEGNI</b>	<b>LIVELLO DI VIOLAZIONE IMPEGNO RISPETTO ALL'INDICATORE GRAVITÀ</b>
Attuazione di sfalci regolari tradizionali tardivi, a partire da 15 giugno di ogni anno individuando, se necessario, le parcelle da sottoporre a sfalcio a rotazione;	
Obbligo di sfalcio dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno.	
Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;	GRAVE

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Tutelare la risorsa suolo dai principali fenomeni di degradazione.

<b>IMPEGNO</b>	<b>LIVELLO DI VIOLAZIONE IMPEGNO RISPETTO ALL'INDICATORE GRAVITÀ</b>
Obbligo di sfalcio con mezzi recanti impatto minimo sulla compattazione del suolo, asportando il foraggio sfalciato;	
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);	GRAVE
Divieto di utilizzo di fertilizzanti di sintesi chimica.	GRAVE

**MISURA/SOTTOMISURA : 214/A Pagamenti agroambientali – Sottomisura corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti**

**AZIONE :** Intervento aziendale volto esclusivamente alla cura e miglioramento delle formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti esistenti

**FASCE TAMPONE E SIEPI**

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale.

<b>IMPEGNO</b>	<b>LIVELLO DI VIOLAZIONE IMPEGNO RISPETTO ALL'INDICATORE GRAVITÀ</b>
Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;	GRAVE
La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale;	
Trinciatura o sfalcio della fascia erbacea solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno);	
La siepe e/o fascia tampone dovrà avere "densità colma" secondo lo schema riportato nel bando;	
Nel caso di necessario infoltimento: <ul style="list-style-type: none"><li>- devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione;</li><li>- utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;</li><li>- adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda;</li><li>- utilizzo di materiale pacciamante;</li></ul>	
Le specie presenti nelle fasce tampone, siepi e boschetti interessati dall'impegno dovranno appartenere all'elenco in allegato K al presente bando. L'insistenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti su tali superfici oggetto d'impegno.	
I criteri di gestione (tagli) devono assicurare le seguenti condizioni, fatti salvi i tagli necessari per motivi di pubblica incolumità, sanitari o patologici: <ul style="list-style-type: none"><li>- Copertura arborea stabile;</li><li>- Agevolazione della rinnovazione naturale delle specie arboreo/arbustive presenti;</li><li>- Buona distribuzione della luminosità;</li></ul>	
La siepe e/o fascia tampone dovrà avere "densità colma" secondo lo schema riportato nel bando;	

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici

IMPEGNO	LIVELLO DI VIOLAZIONE IMPEGNO RISPETTO ALL'INDICATORE GRAVITÀ
Divieto di utilizzo di fertilizzanti di sintesi chimica.	GRAVE
<p>Le formazioni monofilari di fasce tampone e siepi, ai fini del riconoscimento del contributo della presente misura, sono costituite da :</p> <p>i. Una fascia arborea/arbustiva considerata per convezione di larghezza pari a m 1;</p> <p>ii. Una fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita, interposta tra la fascia arborea/arbustiva e l'appezzamento coltivato, di larghezza pari a m 5;</p>	
<p>Le formazioni plurifilari di fasce tampone e siepi, ai fini del riconoscimento del contributo della presente misura, sono costituite da :</p> <p>i. Due o più formazioni lineari arboreo/arbustive, ciascuna considerata per convezione di larghezza pari a m 1;</p> <p>ii. Una o più di fasce erbacee di rispetto, costantemente inerbite, interposte tra le fasce arboree/arbustive di cui al punto precedente, ciascuna di larghezza non inferiore m 2, ferma restando la larghezza ulteriore di m 1 occupati da ciascuna delle formazioni arboreo/arbustive che compongono il plurifilare;</p>	
La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale;	
Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose; Decespugliamento di specie arbustive invadenti;	
Riceppatura di ceppaie invecchiate;	
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);	GRAVE
Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive;	GRAVE
<p>I criteri di gestione (tagli) devono assicurare le seguenti condizioni, fatti salvi i tagli necessari per motivi di pubblica incolumità, sanitari o patologici:</p> <p>iv. Copertura arborea stabile;</p> <p>v. Agevolazione della rinnovazione naturale delle specie arboreo/arbustive presenti;</p> <p>vi. Buona distribuzione della luminosità;</p>	

**BOSCHETTI**

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Miglioramento della capacità di fissazione della CO<sub>2</sub> atmosferica e del suo immagazzinamento nel suolo.

<b>IMPEGNO</b>
I soggetti arborei ed arbustivi presenti nel boschetto devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbimento permanente corrispondente almeno alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
La densità dovrà risultare colma: le chiome dello strato arboreo dovranno essere reciprocamente a contatto ovvero, qualora tale condizione non sussista, le distanze tra il piede non potranno superare metri 4 per i soggetti a ceppaia e arbusti, metri 8 per i soggetti ad alto fusto. Qualora i suddetti criteri non siano rispettati, la densità potrà essere adeguata mediante opportuni interventi di rinfoltimento;
I criteri di gestione (tagli) devono assicurare le seguenti condizioni, fatti salvi i tagli necessari per motivi di pubblica incolumità, sanitari o patologici: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Copertura arborea stabile;</li> <li>- Agevolazione della rinnovazione naturale delle specie arboreo/arbustive presenti;</li> <li>- Buona distribuzione della luminosità;</li> </ul>

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale.

<b>IMPEGNO</b>	<b>LIVELLO DI VIOLAZIONE IMPEGNO RISPETTO ALL'INDICATORE GRAVITÀ</b>
Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;	GRAVE
Trinciatura o sfalcio della superficie inerbita solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno);	
La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale;	
Nel caso di necessario infoltimento: devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione;	
Nel caso di necessario infoltimento: utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;	
Nel caso di necessario infoltimento: adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda;	
Nel caso di necessario infoltimento: utilizzo di materiale pacciamante;	
Abbattimento di soggetti arborei morti in piedi o deperienti; il 10% delle suddette piante dovrà essere mantenuto in loco per fini naturalistici;	

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici

IMPEGNO	LIVELLO DI VIOLAZIONE IMPEGNO RISPETTO ALL'INDICATORE GRAVITÀ
Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive;	GRAVE
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);	GRAVE
La potatura deve essere regolamentata in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari ed i boschetti, al fine di assicurarne adeguata continuità territoriale sulla superficie oggetto di impegno.	
Divieto di utilizzo di fertilizzanti di sintesi chimica.	GRAVE

**MISURA/SOTTOMISURA : 214/B PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEI SUOLI**

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Tutela delle risorse naturali e della prevenzione dal rischio di erosione dei terreni di pianura e collina attraverso il miglioramento delle caratteristiche dei suoli agricoli;

<b>IMPEGNO</b>	<b>LIVELLO DI VIOLAZIONE IMPEGNO RISPETTO ALL'INDICATORE GRAVITÀ</b>
Impiego di letami o materiali assimilati, così come classificati all'articolo 2, comma 1, lettera e) dell'allegato A alla DGR n. 7 agosto 2006, n. 2495, e successive modifiche ed integrazioni:	
Nei terreni investiti a seminativo deve essere previsto l'interramento del letame;	GRAVE
Comunicazione preventiva dell'avvio delle operazioni di spandimento ad Avepa, secondo modalità stabilite dal Manuale delle Procedure;	
Sulla superficie oggetto di impegno è prevista una rotazione minima di ingresso, relativamente alle colture seminatrici, che riguarda tutti gli appezzamenti oggetto di aiuto nel quinquennio. Per ogni anno di impegno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- La coltivazione di leguminose non dovrà superare il 50% della superficie ad impegno;</li> <li>- Nell'arco del quinquennio d'impegno, il numero delle colture in rotazione sulla superficie aziendale dovrà essere almeno pari a 2. Dall'obbligo di rotazione sono escluse le superfici a prato permanente;</li> <li>- Il beneficiario dovrà elencare, anche in forma aggregata, le colture in rotazione, e le relative estensioni.</li> </ul>	

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Riduzione degli apporti di azoto e fosforo di origine chimica ai terreni agricoli nelle aziende ad indirizzo prevalentemente seminativo, tramite l'utilizzo della sostanza organica in alternativa all'uso sistematico dei concimi chimici.

<b>IMPEGNO</b>	<b>LIVELLO DI VIOLAZIONE IMPEGNO RISPETTO ALL'INDICATORE GRAVITÀ</b>
I letami o materiali assimilati devono provenire da aziende zootecniche che hanno provveduto ad effettuare corretti trattamenti di maturazione e stoccaggio previsti dalla DGR medesima, che ha recepito i criteri generali del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006.	GRAVE
L'azienda beneficiaria dovrà documentare l'acquisizione del materiale organico utilizzato attraverso la conservazione delle fatture di acquisto, che verranno integrate, qualora i beneficiari risultino esonerati dalla presentazione della Comunicazione, da documento di trasporto [ai sensi del decreto del Dirigente	

regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 33/2007], o documento di rilascio del materiale palabile [ai sensi dell'allegato C alla DGR 2439/07].	
<p>Nell'arco del quinquennio di impegno dovrà essere apportata, per ettaro e per anno, una quantità media di letame o materiale assimilato pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone Vulnerabili ai nitrati: 30 tonnellate e, in ogni caso, una quantità di letame o materiale assimilato corrispondente a non più di 120 kg di azoto al campo.</li> <li>- Zone Non Vulnerabili ai nitrati: 57,5 tonnellate e, in ogni caso, una quantità di letame o di materiale assimilato pari a non più di 230 kg di azoto al campo.</li> </ul>	-
I materiali utilizzati dovranno essere stati correttamente maturati e stoccati. Nel tragitto dall'azienda di provenienza verranno accompagnati dalla necessaria documentazione di trasporto, di cui all'articolo 20, comma 1, del DM 7/4/2006.	
La ditta richiedente dovrà redigere la Comunicazione Semplificata o Completa secondo le modalità previste dalla normativa attuativa del DM 7.4.2006 in vigore, dalla quale è possibile desumere la quantità complessiva di azoto di origine zootecnica distribuito come letame o materiale assimilato. Nei casi previsti dalle disposizioni regionali in ragione del quantitativo utilizzato, è obbligatoria la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, Semplificato o Completo.	GRAVE
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);	
Divieto di impiego di concimi di sintesi chimica;	GRAVE
<p>Il beneficiario dovrà conservare, per tutta la durata dell'impegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicazione Semplificata o Completa e/o PUA Semplificato o Completo che il beneficiario dovrà presentare presso gli uffici della Provincia secondo le modalità definite dalla DGR n. 2495 del 07 agosto 2006, così come integrata e modificata dalla DGR n. 2439 del 7 agosto 2007, e successive modifiche ed integrazioni;</li> <li>- La documentazione di trasporto e le fatture d'acquisto del materiale palabile impiegato. Tale vincolo motiva l'impossibilità di adesione alla misura da parte delle aziende agricole ad indirizzo non zootecnico che hanno dato disponibilità all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici sulle proprie superfici aziendali mediante atto di assenso, di cui all'allegato H della Dgr 2439 del 7 agosto 2007 e successive modifiche e integrazioni.</li> </ul>	-
Impossibilità di adesione alla misura da parte delle aziende agricole ad indirizzo non zootecnico che hanno dato disponibilità all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici sulle proprie superfici aziendali mediante atto di assenso, di cui all'allegato H della Dgr 2439 del 7 agosto 2007 e successive modifiche e	

**MISURA/SOTTOMISURA : 214/C AGRICOLTURA BIOLOGICA – AZIONE 1**

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Biodiversità e salvaguardia di habitat ad alto pregio naturalistico;

<b>IMPEGNO</b>	<b>LIVELLO DI VIOLAZIONE IMPEGNO RISPETTO ALL'INDICATORE GRAVITÀ</b>
Gli appezzamenti saranno oggetto di un periodo di conversione secondo quanto previsto dal Reg. CE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni;	
Le sementi e i materiali di propagazione devono essere prodotti con metodi biologici, fatte salve eventuali deroghe.	
Soppressione delle indicazioni sul metodo biologico di cui alla circolare MIPA n. 9990519 del 25.03.1999, paragrafo 4.1	GRAVE
Sospensione della certificazione di cui alla circolare MIPA n. 9990519 del 25.03.1999, paragrafo 4.2a	GRAVE

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Tutela risorse idriche

<b>IMPEGNO</b>	<b>LIVELLO DI VIOLAZIONE IMPEGNO RISPETTO ALL'INDICATORE GRAVITÀ</b>
Uso di prodotti fitosanitari previsti dal Reg.2092/91 e s.s.m.i	GRAVE
Uso di fertilizzanti previsti dal Reg.2092/91 e s.s.m.i	GRAVE

**MISURA/SOTTOMISURA : 214/C AGRICOLTURA BIOLOGICA – AZIONE 2**

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Biodiversità e salvaguardia di habitat ad alto pregio naturalistico

<b>IMPEGNO</b>	<b>LIVELLO DI VIOLAZIONE IMPEGNO RISPETTO ALL'INDICATORE GRAVITÀ</b>
Le sementi e i materiali di propagazione devono essere prodotti con metodi biologici, fatte salve eventuali deroghe.	
Soppressione delle indicazioni sul metodo biologico di cui alla circolare MIPA n. 9990519 del 25.03.1999, paragrafo 4.1	GRAVE
Sospensione della certificazione di cui alla circolare MIPA n. 9990519 del 25.03.1999, paragrafo 4.2a	GRAVE

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Tutela risorse idriche

<b>IMPEGNO</b>	<b>LIVELLO DI VIOLAZIONE IMPEGNO RISPETTO ALL'INDICATORE GRAVITÀ</b>
Uso di prodotti fitosanitari previsti dal Reg.2092/91 e s.s.m.i	GRAVE
Uso di fertilizzanti previsti dal Reg.2092/91 e s.s.m.i	GRAVE

**MISURA/SOTTOMISURA : 214/D PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - TUTELA HABITAT SEMINATURALI E BIODIVERSITA'****AZIONE 1 :** Mantenimento di biotopi e zone umide;**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;

<b>IMPEGNO</b>	<b>LIVELLO DI VIOLAZIONE IMPEGNO RISPETTO ALL'INDICATORE GRAVITÀ</b>
Mantenimento di un adeguato livello idrico (salvo a causa di siccità perdurante), ossia impedire il prosciugamento dell'area, dall'inizio di novembre al 30 giugno di ogni anno al fine di garantire un'azione efficace all'alimentazione e alla riproduzione della fauna selvatica.	
Divieto di derivazione dell'acqua necessaria al mantenimento dell'area umida tramite emungimento da falda;	GRAVE
Mantenimento di profondità diversificate nelle zone umide, idonee al permanere dei tipi di vegetazione esistenti e della fauna associata;	
Cura e manutenzione delle eventuali arginature naturali che delimitano l'area umida;	
Divieto di sbancamento;	GRAVE
Divieto di immissione nella superficie oggetto d'intervento di specie vegetali alloctone, al fine di salvaguardare le specie vegetali spontanee presenti;	
Regolamentazione della frequentazione e dell'accesso pedonale con divieto di accesso nei periodi di riproduzione delle specie.	
Effettuazione, nei prati umidi, di almeno uno sfalcio annuale, con asportazione dell'erba sfalciata.	
Divieto di abbattimento di uccelli ittiofagi, ancorché causanti danni all'itticoltura.	
Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;	GRAVE
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);	GRAVE
Non possono essere ammessi al godimento di benefici i progetti che si sviluppano all'interno di superfici coltivate afferenti ad aziende faunistico venatorie, laddove impegni simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012).	

**AZIONE 2 :** Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica;

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva;

Valorizzazione dei bordi dei campi come risorsa alimentare e spazio vitale per la fauna;

IMPEGNO	LIVELLO DI VIOLAZIONE IMPEGNO RISPETTO ALL'INDICATORE GRAVITÀ
Semina primaverile di colture che devono rimanere in campo sino al 15/3 dell'anno successivo;	
Divieto di impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;	GRAVE
Colture attuabili: mais, mais consociato con una o più delle seguenti specie : girasole, sorgo, saggina, miglio, panico. La consociazione può essere realizzata anche per fasce monospecifiche, della larghezza massima di 10 m. La presenza del mais non può essere inferiore al 50% della superficie interessata. È consigliata la semina di Lolium perenne (loietto) nell'interfilare del mais. Consociazioni diverse dovranno essere giustificate tecnicamente;	
Le colture a perdere possono essere realizzate, oltre che sull'intero appezzamento, anche in fasce della larghezza minima di 10 m, marginali agli appezzamenti;	
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);	GRAVE
Non possono essere ammessi al godimento di benefici i progetti che si sviluppano all'interno di superfici coltivate afferenti ad aziende faunistico venatorie, laddove impegni simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012).	

Adozione di colture a perdere e intercalari;

IMPEGNO	LIVELLO DI VIOLAZIONE IMPEGNO RISPETTO ALL'INDICATORE GRAVITÀ
Realizzazione di fasce erbacee della larghezza compresa tra 5 e 10 m, derivanti da vegetazione spontanea;	
Divieto di semina di essenze prative alloctone;	
Trinciatura della bordura per parcelle, e comunque solo una volta l'anno e in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno;	
Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;	GRAVE
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);	GRAVE
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);	

Conversione su superfici limitate e sparse dei seminativi in prati.

IMPEGNO	LIVELLO DI VIOLAZIONE IMPEGNO RISPETTO ALL'INDICATORE GRAVITÀ
Semina di un miscuglio polifita di specie di lunga D., utilizzando essenze prative o fiorume di prati stabili locali;	
Sfalcio del prato in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno;	
Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti, - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente - , da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;	
La conversione a prato deve essere realizzata entro il 15 maggio del primo anno di impegno;	
I prati non possono essere adibiti al transito ordinario di	

mezzi agricoli;  Le superfici oggetto d'impegno non possono essere adibite al transito e alla sosta di qualsiasi mezzo.	
Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;	GRAVE
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);	GRAVE
Non possono essere ammessi al godimento di benefici i progetti che si sviluppano all'interno di superfici coltivate afferenti ad aziende faunistico venatorie, laddove impegni simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012).	

**MISURA/SOTTOMISURA : 214/E PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - PRATI STABILI, PASCOLI E PRATI-PASCOLI****AZIONI :**

4. *Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura);*
5. *Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (pianura, collina e montagna);*

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Mantenimento della biodiversità botanica e faunistica legata alle tecniche dello sfalcio, e soprattutto nell'ambiente alpino, al pascolamento nelle praterie di alta quota ;

IMPEGNO	LIVELLO DI VIOLAZIONE IMPEGNO RISPETTO ALL'INDICATORE GRAVITÀ
Nelle zone classificate di montagna e collina (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio successivamente alla data del 15 giugno di ogni anno d'impegno;	
Nelle zone classificate di pianura (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio successivamente alla data del 31 maggio di ogni anno d'impegno;	
Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;	GRAVE
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);	GRAVE

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Protezione dai fenomeni di degrado del suolo, quali erosione e dissesto idrogeologico;

IMPEGNO
Dovrà essere assicurato un numero minimo di sfalci pari a 2 per ciascun anno di impegno; in caso di fenomeni climatici eccezionali a scala regionale (es. siccità), è facoltà dell'Amministrazione regionale ridurre il numero minimo di sfalci annui a uno.
L'erba sfalciata deve essere asportata;
Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente - da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Tutela della qualità delle acque superficiali e profonde attraverso l'azione fitodepuratrice delle piante erbacee, dovuta all'imposizione di limiti massimi di apporto di azoto ai prati permanenti e il divieto di impiego di diserbanti, fitofarmaci e concimi di sintesi chimica;

IMPEGNO
Nel caso in cui la ditta richiedente effettui fertilizzazione organica sulla superficie a prato permanente oggetto di impegno, la medesima dovrà avvenire nei limiti massimi di apporto di azoto pari 170 kg/ha anno, inteso come distribuzione media sulla superficie aziendale oggetto di impegno. In tal caso, il beneficiario dovrà conservare copia delle fatture di acquisto, dei documenti di trasporto o della comunicazione di utilizzo agronomico trasmessa in provincia, al fine di dimostrare il rispetto di tale vincolo.
Esclusivamente nel caso dei prati irrigui di pianura e collina, adozione del “piano di gestione” predisposto da Avepa.

6. *Mantenimento di pascoli e prati pascoli (montagna).*

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Protezione dai fenomeni di degrado del suolo, quali erosione e dissesto idrogeologico;

IMPEGNO
Sulle superfici dichiarate a prato-pascolo è fatto obbligo all'esecuzione di almeno uno sfalcio annuo;
Al fine di evitare il sovrapascolamento, sulle superfici dichiarate a pascolo e prato-pascolo è fatto obbligo di assicurare : i. Il pascolamento, razionalizzando i carichi, almeno per un periodo di monticazione non inferiore a 2 mesi; ii. un razionale sfruttamento del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine, oppure alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddividendola per aree omogenee, eventualmente avvalendosi di recinzioni dislocate appositamente nell'area oggetto di impegno;
Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in “area vincolata” ai sensi della normativa vigente - da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;
Per pascoli e prati pascoli: carico minimo di bestiame al pascolo durante la stagione monticatoria pari a 0,2 UBA/ha;

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva;

IMPEGNO	LIVELLO DI VIOLAZIONE IMPEGNO RISPETTO ALL'INDICATORE GRAVITÀ
Miglioramento agronomico del pascolo con attenzione, fra l'altro : Al rinnovo del cotico erboso; Allo spietramento; A ridurre accumuli eccessivi di deiezioni in aree di pascolo a microclima favorevole	
Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;	GRAVE
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);	GRAVE

**MISURA/SOTTOMISURA : 214/G PAGAMENTI AGROAMBIENTALI -  
SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLE RISORSA IDRICA****AZIONE : Conversione dei seminativi a prato.**

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** tutela della qualità dell'acqua, con particolare riferimento al consumo umano, mediante l'eliminazione degli agrofarmaci e dei fertilizzanti organici e di sintesi chimica;

<b>IMPEGNO</b>	<b>LIVELLO DI VIOLAZIONE IMPEGNO RISPETTO ALL'INDICATORE GRAVITÀ</b>
Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;	GRAVE
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);	GRAVE

**IMPEGNI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO:** preservare durante tutto l'arco dell'anno la copertura del suolo attraverso l'aumento della superficie investita a prato e della copertura invernale delle superfici coltivate, in relazione alla loro naturale capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali e di falda

<b>IMPEGNO</b>
Semina di miscuglio polifita: <ul style="list-style-type: none"><li>- Utilizzo di miscugli costituiti da 4-5 specie con caratteristiche complementari, impiegando graminacee in percentuale maggiore (ad esempio, Lolium perenne, Festuca rubra, F. ovina e Poa pratensis) e piccole percentuali di leguminose (ad esempio, Trifolium repens);</li><li>- Utilizzo di un corretto quantitativo di semente ai fini della riconversione a prato, stimato non meno di 50 kg/ha di semente. Conservazione, per tutto il periodo di impegno, delle fatture d'acquisto della semente e dei cartellini indicanti la composizione del miscuglio;</li></ul>
Effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno;
Le superfici oggetto d'impegno non possono essere adibite al transito e alla sosta di qualsiasi mezzo.

**MISURA 214 F**  
**AZIONE 1 ALLEVATORI CUSTODI**

Requisiti di ammissibilità / Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 3 del DM 20/3/08				Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Impegno pertinente di condizionalità	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno
	Misura	Operazione	Gruppo di Specie	SPECIE				
Rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previsti dai rispettivi Libri genealogici e/o Registri anagrafici.				X	Esclusione Art 7 DM 20/03/08	d		Conservazione della biodiversità
Conservazione del numero complessivo dei soggetti, a parità di UB richieste a pagamento agro ambientale.				X	Riduzioni ed esclusioni a norma dell'art. 17 del reg. 1975/06	d		Conservazione della biodiversità
<u>Solo per specie equina:</u> Realizzazione di almeno tre interventi fecondativi in purezza delle fattrici oggetto di domanda, operati in anni diversi durante il periodo di impegno.				X	Riduzione Art 7 DM 20/03/08	d		Conservazione della biodiversità

**1.A) Impegni di natura documentale**

**Dettaglio degli impegni**

- Solo per specie equina: Realizzazione di almeno tre interventi fecondativi in purezza delle fattrici oggetto di domanda, operati in anni diversi durante il periodo di impegno.

**I) Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla specie oggetto d'impegno.

Modalità di rilevazione: risultati sui controlli documentali della documentazione presentata.

Parametri di valutazione:

Percentuale di UB richiesta a premio in rapporto agli interventi fecondativi effettuati.

<i>Classe di violazione</i>	Punteggio	<i>Indicatore Entità</i>
Bassa	<b>1</b>	3 interventi fecondativi effettuati almeno su 90% delle UB richieste a premio.
Media	<b>3</b>	3 interventi fecondativi effettuati su una percentuale compresa tra il 40% ed il 90% delle UB richieste a premio.
Alta	<b>5</b>	3 interventi fecondativi effettuati su una percentuale inferiore al 40% delle UB richieste a premio.

**II) Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

Modalità di rilevazione: risultati sui controlli documentali della documentazione presentata.

Parametri di valutazione:

Numero degli interventi fecondativi in purezza effettuati nei 7 anni d'impegno

<i>Classe di violazione</i>	Punteggio	<i>Indicatore Gravità</i>
Bassa	<b>1</b>	Effettuazione di 2 interventi fecondativi in purezza.
Media	<b>3</b>	Effettuazione di 1 intervento fecondativo in purezza.
Alta	<b>5</b>	Mancanza degli interventi fecondativi in purezza.

**III) Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

Modalità di rilevazione: risultati sui controlli documentali della documentazione presentata.

Parametri di valutazione:

Mancata trasmissione dei caratteri genetici propri della razza alle nuove generazioni.

<i>Classe di violazione</i>	Punteggio	<i>Indicatore Durata</i>
Bassa	<b>1</b>	
Media	<b>3</b>	Effettuazione di incroci nel periodo di impegno.
Alta	<b>5</b>	Nell'arco dei sette anni di impegno sono stati effettuati incroci e non sono state effettuate fecondazioni in purezza.

Il punteggio medio ottenuto dei diversi indicatori viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 $\leq$ x < 3,00	5%
3,00 $\leq$ x < 4,00	25%
4,00 $\leq$ x < 5,00	50%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata), si applica **l'esclusione totale** in base all'art. 7, comma 1.

## MISURA 214 F AZIONE 2 COLTIVATORI CUSTODI

Requisiti di ammissibilità / Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 3 del DM 20/3/08				Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Impegno pertinente e di condizionalità	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno
	Misura	Operazione	Gruppo di Specie	SPECIE				
Coltivare in purezza la specie di mais "marano vicentino".				X	Esclusione Art 7 DM 20/03/08	d		Conservazione della biodiversità
Conservazione delle fatture di acquisto delle sementi recanti il quantitativo di semente utilizzata e l'indicazione dei riferimenti dei cartellini ufficiali ENSE, qualora queste indicazioni mancassero conservazione dei relativi Cartellini ENSE ufficiali.				X	Esclusione Art 7 DM 20/03/08	d		Conservazione della biodiversità
Utilizzo di un quantitativo di seme maggiore o uguale a 2,5 unità/ha.				X	Esclusione Art 7 DM 20/03/08	d		Conservazione della biodiversità

MISURA 221: PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI  
**AZIONE 1: BOSCHI PERMANENTI E AZIONE 2: FUSTAIE A CICLO MEDIO – LUNGO**

Impegni assunti dal beneficiario del sostegno, la cui inadempienza comporta l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal Titolo I del  
Regolamento (CE) n. 1975/2006 e dalla Sezione I del D.M. n. 1205/2008

Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (all. 3 al DM n. 1205/2008)				Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione	Tipologia di controllo 1	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno <sup>2</sup>
	Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura <sup>3</sup>			
1. Non utilizzo della superficie mediante coltivazioni, allevamenti e qualsiasi altra forma d'uso del suolo				x	Riduzione od esclusione - art. 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e art. 7 del DM n. 1205/2008	s	
2. Risarcimento delle fallanze <sup>4</sup>				x	Riduzione od esclusione - art. 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e art. 7 del DM n. 1205/2008	s	
3. Risarcimento delle fallanze con specie inserite nell'Allegato al Piano Aziendale d'Imboschimento				x	Riduzione od esclusione - art. 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e art. 7 del DM n. 1205/2008	s	
4. Risarcimento delle fallanze con specie aventi il medesimo habitus di quelle sostituite <sup>5</sup>				x	Riduzione od esclusione - art. 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e art. 7 del DM n. 1205/2008	s	

Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (all. 3 al DM n. 1205/2008)				Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione	Tipologia di controllo <sup>1</sup>	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno <sup>2</sup>
	Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura <sup>3</sup> <small>Errore. Il segnalibro non è definito.</small>			
5. Risarcimento delle fallanze con materiale di propagazione provvisto della documentazione richiesta dal D.Lgs. n. 386/2003 e/o dalla DGR n. 3263/2004				x	Riduzione od esclusione - art. 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e art. 7 del DM n. 1205/2008	d	
6. Contenimento della vegetazione concorrente <sup>6</sup>				x	Riduzione od esclusione - art. 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e art. 7 del DM n. 1205/2008	s	
7. Irrigazioni di soccorso (solo se necessarie) <sup>7</sup>				x	Riduzione od esclusione - art. 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e art. 7 del DM n. 1205/2008	s	
8. Interventi fitosanitari e difesa dagli erbivori (solo se necessari)				x	Riduzione od esclusione - art. 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e art. 7 del DM n. 1205/2008	d/s	
9. Potature di formazione e sramature <sup>8</sup>				x	Riduzione od esclusione - art. 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e art. 7 del DM n. 1205/2008	s	
10. Eliminazione della pacciamatura non biodegradabile				x	Riduzione od esclusione - art. 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e art. 7 del DM n. 1205/2008	d/s	

11. Sfolli e diradamenti <sup>9</sup>				x	Riduzione od esclusione - art. 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e art. 7 del DM n. 1205/2008	s	
12. Non eseguire innesti per la produzione di frutto				x	Riduzione od esclusione - art. 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e art. 7 del DM n. 1205/2008	s	
13. Non modificare la forma di governo (da fustaia a ceduo) <sup>10</sup>				x	Riduzione od esclusione - art. 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e art. 7 del DM n. 1205/2008	s	
14. Eseguire altri interventi conformi al bando e/od al Piano Aziendale d'Imboschimento/Piano di coltura e conservazione				x	Riduzione od esclusione - art. 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e art. 7 del DM n. 1205/2008	s	

**Determinazione della classe di gravità**

<b>Cod.</b>	<b>Tipo di infrazione/Gravità</b>	<b>Punteggio</b>
	<b>Gravità alta</b>	
01	Utilizzo della superficie mediante coltivazioni, allevamenti e qualsiasi altra forma di uso del suolo	15
02	Mancato risarcimento delle fallanze	15
03	Risarcimento con materiale di propagazione sprovvisto della documentazione richiesta dal D.Lgs. n. 386/2003 e/o dalla DGR n. 3263/2004	15
04	Mancata esecuzione di irrigazioni di soccorso	15
05	Mancata esecuzione di interventi fitosanitari e di difesa dagli erbivori, quando necessari	15
06	Mancata esecuzione di interventi per il contenimento della vegetazione concorrente	15
07	Modifica della forma di governo (da fustaia a ceduo)	15
	<b>Gravità media</b>	
08	Risarcimento delle fallanze non utilizzando specie con il medesimo habitus di quelle sostituite	10
09	Risarcimento delle fallanze con specie non inserite nell'Allegata al Piano Aziendale d'Imboschimento	10
10	Mancata esecuzione di sfolli e di diradamenti	10
11	Esecuzione di innesti per la produzione di frutto	10
12	Mancata eliminazione della pacciamatura non biodegradabile	10
	<b>Gravità bassa</b>	
13	Mancata esecuzione di potature di formazione e di sramature	5
14	Esecuzione di altri interventi non conformi al bando e/od al Piano Aziendale d'Imboschimento	5

Classe di violazione della gravità		Classe di violazione dell'entità		Classe di violazione della durata	
<b>Bassa (1)</b>	Sommatoria => 5 <10	<b>Bassa (1)</b>	Superficie dell'infrazione inferiore al 10% della SOI ed inferiore ad 1 ha	<b>Bassa (1)</b>	Infrazione su un medesimo impegno non ripetuta
<b>Media (2)</b>	Sommatoria = > 10 <15	<b>Media (2)</b>	Superficie dell'infrazione compresa tra il 10% ed il 20% della SOI e/o compresa tra 1 ha e 2 ha	<b>Media (2)</b>	Infrazione su più impegni non ripetuta
<b>Alta (3)</b>	Sommatoria = > 15	<b>Alta (3)</b>	Superficie dell'infrazione superiore al 20% della SOI e/o superiore a 2 ha	<b>Alta (3)</b>	Infrazione su uno o più impegni ripetuta due o più volte

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	5%
3,00 <= x < 4,00	25%
x = > 4,00	50%

<sup>1</sup> d = documentale; s = speditivo

<sup>2</sup> Gli obiettivi degli impegni sono tutti riferiti ai seguenti: *Difesa del suolo e del patrimonio idrico, assorbimento di anidride carbonica e fissazione del carbonio, diversificazione delle attività agricole, riqualificazione del paesaggio agrario, costituzione e ampliamento ambienti natural.*

<sup>3</sup> L'impegno è stato disaggregato a livello di coltura, considerato che il bando prevede la possibilità che un medesimo soggetto possa presentare più domande di sostegno su questa Azione e sulle altre che costituiscono la Misura. Questo livello di disaggregazione evita che eventuali impegni non rispettati a livello di una singola UTE od unità fondiaria comportino riduzioni/esclusioni estese a tutti gli altri premi eventualmente percepiti dal beneficiario.

<sup>4</sup> Il verificarsi di fenomeni di mortalità dovrà essere comunicata all'Organismo pagatore. La necessità di effettuare un risarcimento, in termini generali, dovrà tener conto del grado di copertura del popolamento al momento in cui si verifica la mortalità. Il risarcimento dovrà essere effettuato qualora la densità (n. piante/ha) e le caratteristiche di sviluppo delle piante presenti non esercitino una concorrenza tale da compromettere il futuro dei nuovi soggetti messi a dimora.

<sup>5</sup> Arboreo o arbustivo.

<sup>6</sup> Il contenimento dovrà garantire che la concorrenza esercitata dalle specie a diffusione spontanea non pregiudichi l'attecchimento e lo sviluppo del futuro popolamento. La frequenza e l'intensità degli interventi dovrà tener conto del grado di fertilità stagionale, delle condizioni climatiche e delle caratteristiche generiche e fisiologiche, sia delle specie messe a dimora, sia di quelle che esercitano la concorrenza.

I sistemi di contenimento utilizzati (meccanici, manuali, chimici) non dovranno causare danneggiamenti alle piante messe a dimora.

<sup>7</sup> Vanno effettuate nei periodi siccitosi, al fine di evitare che le piante subiscano stress idrici che possano compromettere la stabilità del popolamento.

<sup>8</sup> La potatura deve iniziare nella fase di qualificazione del popolamento. Essa segue la fase di attecchimento, che inizia successivamente alla messa a dimora del materiale di propagazione e la cui durata è variabile (indicativamente da 1 a 3 anni). L'indicatore è comunque costituito da un incremento longitudinale (freccia) > 50 cm e dalla formazione di un apparato radicale sviluppato ed affrancato. Obiettivo della fase di qualificazione è la formazione di un fusto sufficientemente lungo (non meno di m 2,50), privato dei rami prima che superi il diametro di 6 – 8 cm, diritto e cilindrico.

Non sono ammesse forme di potatura che alterino l'equilibrio fisiologico della pianta e l'armonico rapporto tra il fusto e la chioma (es. capitozzatura, sgamollo).

L'effettuazione delle potature e/o sramature dovrà essere comunicata all'Organismo pagatore.

<sup>9</sup> Debbono essere conformi alle prescrizioni del Piano Aziendale d'Imboschimento. Iniziano nella fase di dimensionamento, successiva a quella di qualificazione. Lo scopo è di ottenere un accrescimento diametrico costante e comunque di determinare le migliori condizioni per l'affermazione delle piante destinate a giungere al termine del turno o comunque caratterizzanti il popolamento.

I tagli realizzati nell'ambito dell'Azione 1 debbono inoltre sottostare alle prescrizioni contenute nella L.R. n. 52/1978 ed ai provvedimenti correlati. Per l'Azione 2 le prescrizioni sono operanti se l'impianto è stato effettuato su terreno sottoposto a vincolo idrogeologico.

<sup>10</sup> Il taglio delle piante eseguito in conformità al Piano Aziendale d'imboschimento, che dovesse comportare l'emissione di polloni dalle ceppaie, non è considerato cambiamento della forma di governo.